

PROVINCIALE

BIBLIOTECA	Ente	INVIGILANTI
	D'Errico	
	4207	

MATERA

13524

LO STATO

POLITICO, ED ECONOMICO

DELLA DOGANA

DELLA MENA DELLE PECORE

DI PUGLIA

E S P O S T O

ALLA MAESTÀ

D I

FERDINANDO IV.

RE DELLE SICILIE

GERUSALEMME ec. ec. ec.



T O M O I



NAPOLI MDCCLXXI.

PRESSO VINCENZO FLAUTO REGIO IMPRESSORE:

Con pubblica autorità.

S. R. M.

S I G N O R E



Opo che la Reale Munificenza di V. M. si degnò conferirmi la carica di Uditore del Vostro Tribunale della Dogana della Mena delle Pecore di Puglia, tosto conobbi, essere obbligato, non solo attendere al sollecito disbrigo degli affari contenziosi ; ma rendermi anche istruito di quella particolare Legislazione , ed importante Economia , per lo più negletta nello studio della Giurisprudenza . Per lo corso di undeci anni, ho cercato di

sodisfare ad entrambi i propostimi doveri; e la somma Clemenza di V. M., nel promuovermi alla carica di Avvocato Fiscale della stessa Dogana, nel tempo stesso che si degnò far nota al Pubblico la Sovrana soddisfazione del mio debole servire, venne a comandarmi, che colle cognizioni, e co' lumi acquistati di quelle materie, dovessi promuovere i Vostri Reali Diritti, e gli interessi dei Locati, emendando gli abusi introdotti, in pregiudizio degli uni, e degli altri. Nel volere eseguire questo Supremo Comando, mi avvidi, che la brevità de' miei talenti, non potea farlo colla necessaria esattezza; ma per soddisfare, almeno in parte, per quanto da me si potesse il meglio, al mio dovere, ho risoluto di umiliare a V. M. le deboli fatiche fatte, nel raccogliere, ed unire insieme le varie economiche Leggi della Dogana, o per ignoranza confuse, o ad arte celate dagli aboliti Ufficiali proprietarj, che per lungo tempo ebbero cura di quel riguardevole

ramo

ramo delle Vostre Reali Finanze. Mi sono determinato a questa impresa, perchè la Sovrana Vostra intelligenza vegga nel giusto aspetto gli abusi, e le confusioni, introdotte da' passati disordini della Dogana, onde possa prontamente emendare gli uni, e dileguare le altre. Così la innata clementissima paterna cura del Reale animo di V. M., sempre intenta a promuovere la vera felicità de' suoi fedeli, ed amatissimi Popoli, resterà pienamente soddisfatta, ed appagata, col solo ridurre in migliore stato la Pastorizia, e l'Agricoltura, veri perenni fonti delle ricchezze di questo Vostro Regno. Nello esporre la particolare Economia della Dogana, non sono stato contento di rilevare i pregiudizj di quelle primitive utili professioni; ma ho creduto essere anche obbligato di rischiarare i Vostri Supremi Diritti, grandemente confusi, e pregiudicati, o per malizia, o per ignoranza. La sincera esposizione delle cose potrebbe suscitare contra di me la rabbia di coloro, che han-

no profittato delle antiche confusioni; supplico perciò umilmente la Real Vostra Clemenza, compiacersi riguardare con occhio di compassione, e far degne queste mie deboli fatiche di un generoso perdono, e dell'alta, ed Augusta Vostra protezione. Il magnanimo generoso cuore di V. M. mi fa sperare tutti gli già sperimentati benigni effetti della Sovrana Grazia, per potere sempre più impegnare la mia debolezza negli affari del Vostro Real servizio; mentre augurandole dal Cielo lunghissimi, e felicissimi anni, a piedi dell' Augusto Trono resto umilmente prostrato

Di V. M.

Foggia il dì 16. di Gennajo 1781.

Umilis. e fedelis. Vassallo

FRANCESCO NICOLA DE DOMINICIS.

*Illustrissimus, ac Reverendissimus Dominus D. Alexander Kalephatus
Episcopus Potentinus electus revidet; & in scriptis referat. Die
13. Julii 1780.*

J. J. EPISCOPUS TROJANUS VIC. GEN.

JOSEPH ROSSI CAN. DEP.

PRAESUL EXCELLENTISS. ET REVERENDISS.

I Amdiu est, ex quo Libris opprimimur, ut plurimum inutilibus, & saepe noxiis, & quandoque veterum Librorum cram-
bem ad nauseam usque recoquentibus. Inter scriptores, qui
aetate nostra novam, humanoque generi utilem tentare ausi
sunt viam, feliciterque in ea sunt progressi, adnumerandus
profecto est Vir Clarissimus *Franciscus Nicolaus de Dominicis*,
Iudex Magnae Curiae Vicariae integerrimus, atque Regii Por-
torii Apularum Pecudum in Civitate Fovearum aequissimus
Fisci Patronus. Is enim, quum diu in Auditorio ejusdem
Regii Portorii esset versatus, & praxi philosophicoque ingenio
observasset, quid in Oeconomia magni, amplissimique illius
Portorii prodesset, noceretve, aut Legibus non recte expli-
catis, aut non probe pensatis antiquis consuetudinibus, ut
noxia quaeque ab hac maximi momenti commerciorum nostro-
rum parte averruncaret, inque eam induceret sapientissime,
quae prodesse possent, haec diuturnarum observationum suarum
volumina adhortantibus amicis, & me potissimum adnitente,
conscripsit, edereque decrevit. Legi ego quidem illa, jussu
tuo, qua in hisce soleo diligentia; quumque in iis omnia ad-
amul-

amiffim bonis moribus, fanae doctrinae, Legumque normis respondentia reperiffem, fi ita Tibi, Praeful Excellentiffime, & Reverendiffime, videbitur, edi poffe cenfeo. Datum e Museo-
lo meo VII. Idus Octobris MDCCLXXX.

Addiffimus

ALEXANDER MARIA KALEPHATUS
Electus Epifcopus Potentinus.

Attenta relatione Domini Revisoris, imprimatur.

Die 10. Octobris 1780.

J. J. EPISCOPUS TROJANUS VIC. GEN.

JOSEPH ROSSI CAN. DEP.

R. P.

R. P. D. Emanuel Caputus in hac Regia Studiorum Universitate
Professor, revideat Autographum enunciati Operis, cui se subscri-
bat, ad finem revidendi ante publicationem, num Exemplaria im-
primenda concordent, ad formam Regalium Ordinum; & in scri-
ptis referat. Neapoli die 8. mensis Augusti 1780.

MATTHAEUS TESTA ARCH. CAR. C. M.

S. R. M.

IN efecuzione de' Sovrani ordini della Maestà Vostra, ho atten-
tamente letta l'Opera del Sig. D. Francesco Nicola de Domi-
nicis Giudice della Gran Corte della Vicaria, ed Avvocato Fi-
scale della vostra Regia Dogana di Foggia. Questi fi è propo-
sto di esporre al pubblico l'origine, i cambiamenti, e lo stato
presente di quella Regia Dogana. Per efeguire ciò ha egli con-
fultati gli originali documenti, da' quali rileva ancora i veri mo-
tivi, onde i nostri Gloriosiffimi Sovrani in varj tempi varie Leg-
gi prescissero. In tutta l'Opera dimoftrasi erudito, e profondo
Scrittore, ornato della sublime scienza della pubblica Economia.
Dalla lettura della medefima ciascuno potrà ammaeftrarfi della
maniera, con cui fi debba combinare la Pastorizia, con l'Agrì-
cultura, che è l'arte de' Popoli inciviliti. Sicchè farei di pare-
re, se altrimenti non giudicherà V. M., di doverfi con le stam-
pe pubblicare. Napoli dal Moniftero de' SS. Severino e Soffio
11. Ottobre 1780.

Di V. M.

Umiliffimo Vaffallo

P. D. EMANUELE CAPUTO BENEDETTINO P. P.

Die

Die 7. mensis Novembris 1780. Neapoli.

Viso rescripto sue Regalis Majestatis de die 28. elapsi mensis Octobris currentis anni, ac relatione Rev. D. Emanuelis Caputo, de commissione Reverendi Regii Cappellanis Majoris, ordine prefate Regalis Majestatis.

Regalis Camera Sanctae Clarae, providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma presentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Reverendi Revisoris. Verum non publicetur, nisi per ipsum Revisorem facta iterum Revisione affirmetur, quod concordat, servata forma Regalium ordinum; ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica; hoc suum.

SALAMONIUS. PATRITIUS.

Vidit Fiscus Regalis Coronae.

Illustr. Marchio Citus Praef. S. R. C.
& caeteri Illustr. Aularum Praefecti
tempore subscriptionis impediti.

Athanasius.

Regist.

Carulli.

INDICE

XI

I N D I C E

DE CAPITOLI

Che si contengono in questo primo Tomo.

I N T R O D U Z I O N E.

CAP. I.	Idea generale.	Pag. 1
CAP. II.	Della cura degli Animali.	7
CAP. III.	Della coltura delle Terre.	15
CAP. IV.	Della piantagione degli Alberi.	22
CAP. V.	Della necessità, e protezione delle Arti.	33

P A R T E P R I M A.

CAP. I.	Dell' antica Trasmigrazione delle Greggi, e distribuzione dei Pascoli.	47
CAP. II.	Dello ristabilimento della Dogana delle Pecore, e delle Leggi date da' Sovrani Aragonesi.	56
CAP. III.	Dello Stato della Dogana, fino alle Grazie dell' Imperadore Carlo V.	85
CAP. IV.	Della generale Reintegrazione, e delle Leggi rinovate dal Vicerè D. Pietro di Toledo.	104.
CAP. V.	Della Tassa de' Ristori, e della diversa qualità de' medesimi.	171

CAP.

CAP. VI.	<i>De' Tratturi, e de' Riposi.</i>	221
CAP. VII.	<i>Delle Terre destinate alla Semina.</i>	266
CAP. VIII.	<i>Dell' aumento della Fida, e delle Posteriori vicende della Dogana.</i>	286
CAP. IX.	<i>Delle Leggi del Vicerè Cardinale di Granvela.</i>	311
CAP. X.	<i>Della Professione volontaria, e delle ulteriori vicende della Dogana.</i>	385



INTRO.



INTRODUZIONE.

CAPITOLO PRIMO

Idea Generale.

§. I.



A Pastorizia, e l'Agricoltura nel loro florido stato costituiscono sempre il vero potere, e la certa felicità delle nazioni polite: i frutti di quelle applicazioni soddisfano unicamente tutti i naturali bisogni della vita, rendono più dolci, e più comodi i legami della civile Società, e sostengono le arti miglioratrici. Ma siccome la cura del Bestiame è necessaria per alleviare le fatiche della coltura de' terreni, e provvedere a' comodi della vita, fra i Popoli più culti: così non è da se sola bastante, per rendere polita, e numerosa una nazione; potendo unicamente fra i luoghi montuosi, ed alpestri provvedere al sostegno de' pochi rozzi abitanti. L'Agricoltura è quella, che moltiplica i comodi della vita, accresce la Popolazione, e minora la primitiva rozzezza; perciò i più savj Legislatori han-

A

NO

no sempre procurato di mantenere con un giusto equilibrio unite quelle due amorose sorelle, affinchè, sostenendosi reciprocamente, moltiplicassero i propri prodotti, secondo la maggiore fertilità de' terreni, e la dolcezza del clima. Questi soli naturali stimoli non sono efficaci a promuovere, e sostenere con vantaggio la cura del Bestiame, e la coltivazione delle Campagne; ma debbono essere accompagnati dal vivace spirito della industria de' Popoli, e dalla protezione del Governo. In que' luoghi, ove gli uomini sono pigri, e infingardi, e la libertà politica si trova più del giusto ristretta dalle oppressioni de' Potenti, quelle primitive arti si veggono depresse, ed abiette fra la stessa naturale fertilità delle terre: ma dove poi la dolcezza, e la protezione del Governo è impegnata a sostenere la giusta libertà delle Industrie, e la sobrietà del costume, gli abitanti hanno vinta la contrarietà del clima, per mantenere la Pastorizia, e l'Agricoltura in un più florido stato; onde, fra l'abbondanza de' prodotti, i bisogni della vita sociale si soddisfanno con maggior facilità.

§. 2. Per ottenere questi vantaggi, ogni savio Principe ha sempre seriamente badato a sostenere, nel cuore de' Popoli, costante, ed illibato l'amore della fatica, e lo spirito della industria, così coll'esatta osservanza delle leggi fondamentali dello Stato, che coll'arricchire di varj privilegi, e di onorifiche distinzioni la cura del Bestiame, e la coltura delle Campagne. Ma se mai, fra le infelici vicende delle umane cose, l'osservanza delle leggi si è confusa, in pregiudizio della gente industriosa, in breve tempo la intiera Nazione, disgustata di quelle vantaggiose applicazioni, si è ridotta nello stato di miserie, ed i popoli, sepolti fra la mollezza, e l'ozio, si sono resi schiavi degli Stranieri più industriosi. Non vi è certamente Regno di Europa, che non abbia, nella lunga rivoluzione de' secoli, sofferte simili vicende. Questa nobile Monarchia, per lo infelice dono de' suoi naturali pregi, è stata, più delle altre, sempre esposta a nuove invasioni; perciò la Pastorizia, e l'Agricoltura, in vece di migliorarsi fra la dolcezza del clima, e la naturale ferti-

fertilità delle Campagne, andarono fra le passate sciagure infinitamente a decadere; ed i Popoli si ridussero in un barbaro stato di miserie, con sommo danno dell'Erario del Principe.

§. 3. Dopo reso pacifico possessore di queste Provincie il Savio ALFONSO PRIMO D'ARAGONA conobbe, che il solo florido stato delle Industrie potea in breve tempo produrre la ricchezza de' Popoli, e del suo Real Erario; perciò volle far risorgere fra' suoi amati vassalli la vantaggiosa cura del Bestiame, con abolire gli antichi dazj, che si pagavano pel mantenimento delle greggi: ma conoscendo nel tempo stesso quanto fosse necessario assicurare i Pastori della distribuzione de' pascoli nelle stagioni più pericolose, e di difenderli dalle altrui persecuzioni in tempo della traslazione degli armenti, volle riserbare a se il proibitivo diritto di provvedere gli animali de' necessari pascoli vernini ad un certo determinato prezzo, distribuendo a' medesimi così gli antichi Reali Pascoli di Puglia, che gli altri acquistati da' particolari di quelle provincie. Con questo savio espediente quel Principe stabilì un più sicuro fondo di rendite al Reale Erario, e diede a' Popoli una maggiore libertà, e protezione in quella Industria: ma perchè non restasse depressa, e pregiudicata l'Agricoltura, divise con somma accortezza le vaste tenute della Puglia; affinchè con reciproco vantaggio si esercitasse la semina delle biade, e la cura del Bestiame, fece varie leggi, che servir doveessero di norma a' Ministri, destinati alla cura di quello specioso ramo delle Reali Finanze, distinto col nome di *Dogana della Mena delle Pecore di Puglia*.

§. 4. Le varie sciagure, che desolarono questo Regno dopo la morte di ALFONSO, sconvolsero quella nascente particolare economia, e ritardarono la vantaggiosa moltiplicazione delle greggi, con positivo danno delle Reali Finanze. Passato poi questo Regno nella condizione di provincia della vasta Monarchia di Spagna, i supremi Ministri, destinati al governo, ebbero sempre una particolare premura per ridurre in un più florido stato il Patrimonio Doganale; furono perciò rinnovate le antiche fondamentali leggi degli Aragonesi, ed aggiunte delle

nuove, per migliorar la Pastorizia, senza restringer la coltura de' terreni. Gli avidi Ministri proprietari, destinati al governo della Dogana, per avere una maggiore libertà, ed un dispotico arbitrio nel regolamento di quegli economici affari, tennero sempre nascoste, e sepolte tutte quelle sensatissime leggi, con positivo danno del Fisco, e de' particolari. Per questo unico motivo, nelle antiche compilazioni delle Prammatiche le particolari Leggi Doganali non si sono mai raccolte; onde cresciuta l'ignoranza, e la confusione di quelle interessanti materie, i pregiudizj de' diritti Fiscali, e gli aggravi delle industrie si sono moltiplicati. I varj Scrittori del Foro, che sono entrati nell'impegno di trattarle, non hanno potuto intieramente dilucidarle, perchè non hanno avuta la libertà di penetrare negli archivj, dove solamente si conservano le leggi, e determinazioni, che da tempo in tempo si son fatte, pel sostegno de' diritti Fiscali, e per la buona economia di quelle Industrie; perciò i giovani, applicati allo studio delle leggi patrie, troppo scarsamente sono stati istruiti di quelle importanti materie; anzi spesso hanno appresi principj falsi, e massime distruttive di quel particolare sistema. Fra queste confusioni, le controversie da tempo in tempo sostenute ne' nostri Tribunali, o per l'esercizio de' diritti Fiscali, o per l'osservanza delle prerogative concedute alla Pastorizia, non sono state sempre decise secondo il vero spirito delle primitive Leggi Doganali; anzi, per le massime introdotte dalla barbarie nella nuova Giurisprudenza del Foro, i veri principj di quella economia, spesso si sono alterati, e sconvolti, con positivo danno del Real Erario, e delle Industrie medesime.

§. 5. Dopochè fu abolita la vendita dell'ufficio di Doganiere, gli avidi Credenzieri proprietari, creduti i più informati di quelle materie, spesso erano richiesti a rischiarare i dubbj, che nascevano nella risoluzione degli affari; ma il più delle volte le loro particolari relazioni introdussero nuovi errori, moltiplicando la confusione, e l'ignoranza di quelle leggi, che maliziosamente si tenevano occulte. Perciò i più savj Ministri, destinati al governo della Dogana, vi giugnevano sempre poco in-

informati di quelle materie; nè potevano, per la loro età, sostenere, fra le occupazioni della carica, l'improba fatica di prenderla dalle antiche disordinate carte di quello Archivio; onde, nel breve corso del loro governo, doveano dipendere dalla poco fedele guida de' Credenzieri medesimi; e tornando poi ne' Supremi Tribunali della Capitale, rare volte erano nello stato d'illuminare i compagni de' veri principj di quella particolare legislazione.

§. 6. Allorchè il Glorioso MONARCA CATTOLICO NOSTRO SIGNORE, felicità, col suo lungo adorabile governo questo Regno, conobbe il grave danno arrecato a quella Industria dall'avidità de' Credenzieri, e dall'ignoranza delle Leggi Doganali; perciò non solo abolì quelle cariche, ma fece continuare per maggior tempo i Ministri, prima destinati a quel governo per un solo biennio: allora si cominciarono a vincere gli antichi pregiudizj, con esaminarsi le Leggi Doganali ne' proprii sinceri fonti. Il Marchese D. Baldassarre Cito, che, per suoi eccelsi meriti, oggi degnamente occupa la Suprema Magistratura di Presidente del S. R. C., non fu contento, nel suo lungo glorioso governo della Dogana, di riconoscere, ed esaminare, con somma fatica, gli antichi registri delle Leggi Doganali, per rendersene perfettamente istruito: ma, per abolire totalmente il potere de' subalterni, volle lasciare a' suoi successori una fedele guida di quanto praticamente, secondo l'ordine de' tempi, far si deve, pel buon governo di quello Real Patrimonio. Colla scorta di questi lumi si è resa molto più facile la cognizione della vera Economia Doganale; onde colla più esatta osservanza di que' particolari stabilimenti, ha il Reale Erario ottenuto un notabile aumento di quella rendita, e la Pastorizia si è molto migliorata, ed accresciuta.

§. 7. Ma poichè la Dogana, unico Tribunale economico di questo Regno, può molto contribuire, colle sue particolari leggi, al maggior aumento delle principali Industrie, che fanno la vera ricchezza, e la felicità de' Popoli; e dall'altra parte serve di difesa alla civile libertà, contra le intraprese della Giurisdizione

zione Baronale; perciò la cognizione di quelle materie non è solamente necessaria, e ristretta per gl'individui di quel Tribunale; ma deve formare la principal parte dello studio delle nostre leggi positive, e delle scienze economiche di questo Regno. Persuaso di queste verità, allorchè dalla Real munificenza fui destinato ad amministrare giustizia in Dogana, mi nacque il desiderio di raccogliere dagli antichi registri di quello Archivio tutte le notizie, che potessero rischiarare l'intero sistema di quella particolare legislazione: ma dopo la noiosa fatica di più anni, ho conosciuto, che non era della debolezza de' miei talenti, nè della brevità delle mie cognizioni il ridurre quelle materie, ad un ragionato sistema economico legale; anche perchè, fra le continue necessarie distrazioni, prodotte dagli obblighi della carica, non mi era permesso, usare tutta quella seria applicazione, e diligenza, che si richiede, per dimostrare la intrinseca ragione di que' particolari stabilimenti, e l'analogia, che hanno colle fondamentali leggi di questa Monarchia. Ho perciò pensato di lasciare questa grave fatica ad altra più savia maestra mano, che, in un secolo così felice, ed illuminato, potesse incontrare il raffinato gusto del Pubblico, riducendo a perfezione un' opera tanto utile, e necessaria in questo Regno. Ma non essendo a tutti permesso di penetrare nell'Archivio Doganale, per riconoscere i veri fonti di quella particolare legislazione, ho io voluto esporre istoricamente a' purgati occhi del Pubblico tutte le varie leggi, e gli stabilimenti, fatti fin dalla prima fondazione di quel Tribunale, raccogliendo le varie antiche Istruzioni, gli Ordini, e gli Banni, che costituiscono la particolare legislazione della Dogana.

§. 8. Gl'interni stimoli dell'amor proprio non sono stati contenti di restringere la fatica ad una semplice materiale compilazione, e mi hanno spinto a mettere debolmente in veduta tutte le varie vicende, e le sciagure, che, fra le passate rivoluzioni di questo Regno, hanno sconvolto, e desolato quello specioso ramo delle Reali Finanze. Dall'altra parte l'obbligo di un fedele Vassallo, impiegato al servizio del proprio glorioso Sovrano

vrano, e ricolmato di nuove grazie con essere stato promosso alla carica di Avvocato Fiscale di Dogana, non tollerava, che si trascurasse di esporre tutti gl'incontrastabili diritti, che costituiscono quello specioso ramo delle Reali Finanze, non poco pregiudicati, o dalla ignoranza, o dalla privata contemplazione degli antichi Ministri Proprietarij. Ma perchè quelle leggi sono unicamente dirette a sostenere in florido stato la Pastorizia, e l'Agricoltura, ho creduto necessario di premettere una breve notizia dell'attuale stato di quelle Industrie, che costituiscono la principale applicazione degli abitanti di questo Regno, e formano la vera ricchezza della Nazione. Per riuscire almeno mediocrementemente nel proposto assunto, non ho risparmiata fatica, nè trascurata diligenza, così per raccogliere le notizie, e gli documenti necessarij, che per esaminare la materia: che se la propria naturale insufficienza non mi ha fatto conseguire l'intento, spero, che il Pubblico resterà pago della buona volontà; giacchè *in magnis voluisse sat est*.

CAPITOLO II.

Della Cura degli Animali.

§. I. **N**ON si può mettere in dubbio, che il numero degli abitanti sia sempre proporzionato alla maggiore, o minore coltura delle Terre, alla estensione delle Arti, ed all'ampiezza del Commercio. Si vede fra tutte le Nazioni, che in que' luoghi, ove gli uomini sono totalmente applicati alla Caccia, o alla Pastorizia, la Popolazione è sempre minore di quella, che s'incontra nelle contrade, ove l'Agricoltura fiorisce, le Arti, e'l Commercio si esercitano: quelle primitive applicazioni hanno bisogno di una immensa estensione di terre boschive, ed incolte, nelle quali non possono sostenerfi molti abitatori; anzi gli uomini avvezzi ad una vita errante sono poco inchinati alle

alle nozze. Questa verità resta dimostrata dal solo confronto dell'attuale popolazione delle varie provincie di questo Regno. I Popoli de' luoghi montuosi sono generalmente applicati alla vita pastorale, per cui dovendo nell'Autunno condurre gli armenti ne' luoghi bassi, e piani, dove l'Inverno è sempre meno rigido, menano una perfetta vita errante, e vivono lontani dalle proprie famiglie; perciò non si veggono cresciuti, e moltiplicati con quella vantaggiosa proporzione, che si sperimenta negli altri luoghi, ove l'Agricoltura, e le arti fanno la maggiore occupazione degli abitanti. Questi pregiudizj della Popolazione hanno nel Regno antichissima origine, come prodotti dalla sua naturale situazione, e dalla qualità del clima; ma hanno sempre costituita la maggiore felicità, e la ricchezza degli abitanti, e l' sostegno del Commercio cogli Stranieri.

§. 2. Nel tempo della Romana Republica, le greggi dal Sannio passavano ne' pascoli di Puglia, per isfuggire i rigori dell'Inverno, e nell'Estate tornavano nelle montagne. Fra le posteriori rivoluzioni di queste Provincie, gli Abitanti trovarono una maggiore sicurezza, ed indipendenza nella vita Pastorale; perciò questa Industria fu maggiormente seguitata. I primi Fondatori di questa Monarchia conobbero, quanto quella Industria contribuiva alla quiete, e al comodo mantenimento de' Popoli, al sostegno dell'Agricoltura, alla facilitazione delle arti, ed al vantaggio del Commercio: dall'altra parte furono persuasi, che non dovea la Pastorizia far la sola principale applicazione degli Abitanti, per non ridurre la Nazione nell'indipendente barbaro stato di natura, e privarla de' pregi della civile Società. Per impedire questo eccesso, si esaminò con attenzione la diversità del clima, e la varia benefica qualità delle terre, mettendosi in un giusto equilibrio tutte le arti primitive; perchè una servisse all'altra di giovamento, e tutte fossero dirette a rendere più potente, e felice la Nazione.

§. 3. La cura de' Buoi si è sempre riputata la più utile, e la più necessaria in una culta Nazione. Questi animali sono di grandissimo sollievo all'Agricoltura: gli antichi ne fecero sem-

pre

pre un massimo conto, e gli armenti delle Vacche costituivano la principale ricchezza de' Sovrani. In tutte le provincie del Regno si mantengono con vantaggio, non solo per averne i Buoi, impiegati generalmente alla coltura delle Terre, ma per godere degli squisiti formaggi, e de' butiri, che producono; e per mantenere l'abbondanza della carne, consumata da ogni condizione di persone. La cura però di questi animali non è regolata con una esatta economia; giacchè, contro tutt'i precetti de' buoni Maestri della Pastorizia, nel più rigido Inverno, gli armenti i più numerosi si mantengono senza ricovero, e si lasciano esposti alla intemperie della stagione. Se l'abbondanza dell'erba è minorata dagli sconcerti naturali del tempo, quegli animali spesso periscono per l'inedia, essendo molto raro il costume di farsi anticipatamente la corrispondente provvista de' Fieni. Per questi errori la sola dolcezza del clima non sempre è bastante a rendere vantaggiosa questa industria; giacchè ogni piccolo sconcerto delle stagioni produce la scarsità, o perdita del latte; e spesso anche quella degli allievi.

§. 4. Dopochè verso il settimo Secolo dell'Era Cristiana furono dalle parti dell'Africa trasportati in Italia i Bufali, si adattarono quegli animali alle fatiche campestri egualmente che i Buoi, e ne' luoghi più caldi, e più umidi del Regno, se ne introdussero, e moltiplicarono da tempo in tempo le razze, per essersi conosciuto il maggior utile, prodotto dalla di loro straordinaria forza nel tirare. Del latte, che le Bufale danno, in una giusta abbondanza, se ne fa un formaggio di gusto particolare, chiamato volgarmente *Provola*, e *Mozzarella*, che riesce piacevole, allorchè è più fresco, ed abbondante di butiro: La carne, in certe stagioni, non è dispregievole, e si consuma con piacere dalla povera gente; ma il maggior utile si fa nell'uso del cuojo, che per la sua durezza, e sodezza si adopra a diversi usi. Questo animale però ha bisogno di un clima temperato, e de' luoghi paludosi per sussistere, e moltiplicarsi con facilità; giacchè gode assai di voltarsi per Terra, e di soggiornare nell'acqua. Per questo motivo le razze non si veggono

B

mol-

moltiplicate in tutte le provincie del Regno, come felicemente si è fatto per le Vacche; ma sebbene i Bufali si mantengono senza molta cura, e diligenza ne' luoghi più bassi, e caldi; pure si cerca sempre di non esporli agli eccessivi freddi, da quali ricevono sommo detrimento.

§. 5. Le razze de' Cavalli si sono in ogni età mantenute in queste provincie. La dolcezza del clima, e l'abbondanza degli ameni pascoli, farebbero sperare un maggior vantaggio da questa industria: ma tenendosi le Giumente, nel più rigido inverno, esposte alla intemperie, ricevono grandissimo danno, e la propagazione non suole riuscir felice; giacchè non avendo la natura data a quegli animali particolar difesa dal freddo, tutta debbon riceverla da' padroni. Una delle principali cose, che avvertì Varrone, pel mantenimento delle razze de' Cavalli, fu quella, che le Giumente gravide non si dovessero tenere ne' luoghi freddi; e che le stalle dovessero essere ben riparate, e chiuse, con farvisi anche del fuoco ne' tempi più rigidi. Ma tutte queste necessarie precauzioni vengono nel Regno disprezzate, e le Cavalle si lasciano, nella maggior rigidezza dell'inverno, esposte in campagna; ed ancorchè si provino spessissimo le gravi perdite degli allievi, ed anche delle madri, non si è mai pensato alla costruzione delle necessarie case, e ripari, credendosi bastante al loro mantenimento l'uso de' soli pascoli boscosi.

§. 6. Fra tutte le Nazioni straniere, sono stati sempre in gran riputazione i Cavalli di questo Regno; ma i nostri Vicerè stimarono proibirne rigorosamente la estrazione, o per lo politico motivo di non dare forza nelle mani de' nemici della Monarchia Dominante, o per avere una maggiore abbondanza di Cavalli, per gli eserciti Spagnoli. Queste restrizioni fecero molto minorare le razze; anche perchè fu data piena libertà per l'introduzione de' Cavalli forastieri, e specialmente per quelli, che vengono dalla Dalmazia, e dalla Sardegna, i quali, per essere molto piccoli, si vendono a prezzo bassissimo; ed hanno guastate le razze de' nostri Cavalli, che oggi si mantengono più per la necessità, che vi è del loro ajuto nel tre-

biare

biare le biade, che per averne buoni, e spiritosi allievi; giacchè la sola vendita de' Polledri non compensa la grave spesa del loro mantenimento. I Muli riescono anche bellissimi nel Regno, e se ne fa grande uso pe' trasporti, e viaggi, ed anche per le Carozze: nella Provincia di Lecce, e negli Apruzzi se ne fa la maggiore industria, senza dipendersi da' Forastieri.

§. 7. La industria delle Pecore, e delle Capre è poi la più generale in ogni Provincia del Regno. Il loro mantenimento riesce più facile in questo clima: le prime danno un utile maggiore degli altri animali, per la lana, che producono, oltre il latte, e la carne. Questa specie è stata fra gli Animali la prima a domesticarsi, per la sua naturale debolezza, e si è moltiplicata in ogni clima, variando solamente per la qualità della lana, e pe' l sapore della carne. I più savj Scrittori delle cose naturali hanno riflettuto moltissimo su queste varietà, esponendole con molta precisione. Nel nostro Regno le Capre sono tutte della stessa specie, nè dal di loro pelo sia bianco, o nero, si riceve molto utile; ma questo si restringe al prodotto del latte, della carne, e delle pelli; onde non sono grandemente moltiplicate. Le Pecore si mantengono generalmente in numero assai maggiore: sono principalmente distinte dal colore della lana bianca, o nera; e poi dalla diversa qualità; giacchè quelle, che nascono, e si mantengono sempre ne' climi più caldi, hanno la lana più ruvida, poco dissimile dal pelo, e sono distinte col nome di Pecore moscie, o carfagne: le altre de' climi più freddi, che nell'Inverno passano ne' luoghi temperati, e caldi, e nella state tornano nelle montagne più alte, sono chiamate Pecore gentili, e danno una lana più fina. Le Moscie sono in piccolo numero, e si mantengono in pochi luoghi delle Provincie di Capitanata, Bari, e Lecce, senza essersi ammesse nel Real Tavoliero di Puglia, riserbato sempre per le sole Pecore gentili, che vi concorrono da varie Provincie del Regno, per godere di quegli squisiti pascoli, da' principj dell'Autunno fino alla Primavera. Dalla distribuzione di quelli viene costituito il Real Patrimonio Doganale, uno de' più speciosi rami delle Reali Finanze;

tantocchè trovandosi accordati varj privilegi, e prerogative a tale industria, si sono nel Regno moltiplicate le Pecore gentili, con universale vantaggio de' Popoli, e sommo utile del Sovrano.

§. 8. E' vero, che questi animali nell' Inverno anche si mantengono esposti alla intemperie della stagione; ma la diligenza usata di situare le loro mandre sempre ne' medesimi luoghi più bassi, più caldi, e più riparati dal freddo, rende bastante al loro sostegno la naturale difesa della propria lana. Nella state però tutte le Pecore hanno preciso bisogno di essere mantenute ne' luoghi freschi, ed elevati, per nutrirsi delle tenere erbe, e ristorarsi colle limpide acque; altrimenti di molto si minora il prodotto della lana, oltre della massima alterazione, che si fa nella qualità di essa, che si è sempre distinta per la diversità de' pascoli estivi, ne' quali si sono mantenute le Pecore: onde quelle, che ricevono il nutrimento nelle montagne più alte, e più apriche degli Apruzzi, hanno sempre data la lana migliore. Dopo i principj della Primavera tutte le Pecore, che sono concorse nel Real Tavoliere di Puglia, tornano nelle montagne delle varie provincie del Regno, dove per istimolarle all' uso delle limpide acque, vengono da' Pastori avvezate al consumo del sale. Danno in quel tempo un secondo frutto di lana, dopo l'intervallo di circa due mesi, e mezzo; ma il più abbondante è quello, che si raccoglie nel principio della Primavera, quando tutte le Pecore sono tosate, con ogni diligenza, lavandosi prima attentamente ne' Fiumi; e perchè la lana sia perfetta, e polita, si separa da quella degli agnelli, e dall'altra prodotta dalla estremità di tutte le Pecore, chiamata volgarmente col nome di *Sboglia*. Gli animali infecondi non sono tosatì nel tempo estivo; perciò questa lana si tiene anche separata, e si distingue col nome di *Matricina*.

§. 9. La frequenza de' Boschi, che quasi in ogni provincia s'incontra rende facile, e vantaggiosa l'industria de' Porci. La carne di questi animali si consuma generalmente fresca, e

salata: il mantenimento, e la moltiplicazione de' medesimi è molto facile, giacchè essendo poco dissimili da' selvaggi, senza molto studio, e diligenza sono sostenuti: tutta la maggior cura si riduce a regolare il tempo della propagazione, perchè non avvenga nelle stagioni più pericolose, ed a soccorrere poi gli allievi, e le madri, con alimenti più sostanziosi, che sono precisamente l'orzo, e'l grano. Per ingrassargli poi è bastante ogni piccola diligenza: quando le ghiande non mancano, si lasciano esposti ne' Boschi alla intemperie; e siccome la stagione è più fredda, così quegli animali hanno maggior nutrimento da quel cibo selvaggio, divengono più grassi, e fanno più delicata la carne: se poi mancano le ghiande, si sostituisce per loro mantenimento il grano d'India, le fave, o le altre civaje, che abbondano in ogni luogo del Regno; giacchè con questo cibo divengono egualmente grassi, e danno lo stesso vantaggio. Per le Leggi Doganali, non possono quegli animali mantenersi ne' pascoli del Real Tavoliere di Puglia, a motivo che per naturale istinto devastano gli erbaggi; ma solo ne' tempi estivi possono immettersi in que' campi, per pascere le spiche rimaste dopo la messa, giacchè si sono conosciute molto profittevoli ad impinguargli.

§. 10. Il maggiore utile di questi animali dipende dagli squisiti salami, che se ne fanno: questi riescono eccellenti in tutt' i luoghi freddi, e montuosi del Regno, e specialmente ne' gli Apruzzi, nel Contado di Molise, ne' due Principati, in Basilicata, e nelle Calabrie; giacchè in tutte quelle provincie i Porci felicemente s'ingrassano, e ve ne sono in abbondanza. Le specie de' salami sono moltissime, secondo le varie parti del corpo di quell' animale, e tutte riescono molto delicate al vario gusto, anche delle Nazioni straniere; onde potrebbe fare un vantaggioso Commercio cogli Stati Romano, e Veneto, e colla Germania, dagli Apruzzi, pel mare Adriatico, e cogli altri Stati di Europa, dalle altre provincie bagnate dal mare Mediterraneo, e dal Jonio. Ma questi vantaggi, non si godono da' Popoli del Regno, perchè l'antica economia delle

nostre

nostre Prammatiche ha infinitamente ristretta la libertà della estrazione, sempre coll'idea di mantenersi l'interna abbondanza. Dopo le generali proibizioni di non estrarli il Bestiame, fatte da FERDINANDO I. D' ARAGONA, IL VICERE' DUCA D' ALCALA' SENIORE, proibì anche di venderli i Porci a' Forastieri, che concorrevano nelle pubbliche Fiere del Regno; onde per questi principj anche l'estrazione della Carne salata fu rigorosamente proibita; e quando con cognizione di causa si è permessa, i dazj sono stati eccessivi, non ostantechè, consumandosi nella concia de' salami molto sale, il Real Erario risente per quell'altra via sommo vantaggio.

§. II. Forse i nostri antichi Ministri economici non considerarono, che, ricevendosi nel Regno dalle mani del Fisco il sale, il maggior consumo, che si ne fa pe' salami, raddoppierebbe quella rendita; se non fosse così, non si sarebbe sostenuta la proibizione, per l'estrazione della carne salata, per permettere quella de' Porci dalle Provincie di Apruzzo, e Terra di Lavoro, pel confinante Stato Pontificio, col piccolo dazio, che non oltrepassa di molto i carlini tre a pezzo; allorchè per la carne salata dello stesso animale, il diritto dell'estrazione oltrepassa i carlini trenta: non ostantechè si fosse molto minorato DAL GLORIOSO MONARCA CATTOLICO N. S. Per questa gravosa improporzione i Forastieri comprano con premura gli animali vivi, anche quando non è permessa l'estrazione; giacchè essendo quelle provincie finitime collo Stato Romano, tutta la più esatta diligenza de' custodi, destinati in que' luoghi, non arriva mai ad impedire il passaggio di quegli animali; ed il rigore, che si usa nel procedersi per quelle furtive estrazioni, non giugne a frenarle; perche l'utile di que' negozj è sempre maggiore delle pene pecuniarie, che si esigono. Cresce la premura dell'estrazione degli animali vivi, perche i Compratori Forestieri fanno un vantaggioso Commercio della carne salata, anche colle altre provincie del Regno, dove il clima non è benifico per quella preparazione. Ma se, in vece di farsi estrarre i Porci, si agevolasse nel Regno l'arte di formare i buoni salami; e colla

mino.

minorazione de' dazj, si ne rendesse più facile l'estrazione, e l'Commercio esterno: qual maggior vantaggio non riceverebbe il Real Erario? quale utile non si arrecherebbe a' Popoli?

CAPITOLO III.

Della Coltura delle Terre.

§. I. **N**ON è sempre vero, che la dolcezza del clima, la naturale fertilità delle Terre, e l'amenità delle Campagne siano bastanti, presso di una culta Nazione, a mettere in credito l'Agricoltura. La Storia ci dimostra, con somma evidenza, che la coltura delle Terre è stata sempre eseguita con maggior diligenza, ed amore in que' luoghi, dove gli Agricoltori sono stati rispettati, e distinti, ed i più savj sobri cittadini si sono applicati a migliorare le Terre più ingrate; che negli altri, dove, per la mancanza del diritto di proprietà, i soli Schiavi hanno coltivat' i fondi più fertili: Nel primo caso la Nazione è sempre vissuta fra l'abbondanza, e fra le ricchezze; anzi bandita ogni corruzione di costume, si è resa nobile, e gloriosa. Nel secondo i Popoli fra le miserie sono divenuti oziosi, e scelerati; le Campagne più fertili si sono inselvatichite, e desolate, i proprietari ne hanno perduti i frutti. In questo Regno il diritto di proprietà non si è mai negato a' particolari Cittadini; ma la introduzione de' Feudi, gli acquisti degli Ecclesiastici, e l'abuso de' Fedecomessi restrinsero sommanente quella necessaria prerogativa, condannando il resto della cittadinanza a faticare per la miglioramento de' fondi alieni, senza la sicurezza di godere liberamente i frutti delle proprie fatiche. Il Savio Imperadore FEDERICO II. volle rimuovere questo pregiudizio, allorchè comandò a' suoi Maestri Procuratori di concedere ad affitto perpetuo i Territorj boscosi, e paludosi del Real Demanio, quando fossero atti alla coltura, e non

e non si trovassero destinati pel pascolo degli animali. Questa sensatissima legge avrebbe ridotta nel massimo aumento l'Agricoltura, se fra le rivoluzioni dello Stato, e la nuova polizia, introdotta colle Decretali, non se ne fosse preterita le esecuzione.

§. 2. Ma dopo che questo Regno fu ridotto nella condizione di provincia della Monarchia di Spagna, il diritto di proprietà per le particolari famiglie fu maggiormente ristretto; giacchè il fasto Spagnolo moltiplicò i Fedecomessi, ed i Maggiorati; i bisogni dello Stato accrebbero il numero de' Feudi; e la moltiplicazione degli ordini Monastici fece passare fra le mani degli Ecclesiastici gli altri fondi, destinati al sostegno delle private Famiglie. Dall'altra parte, la separazione de' varj ordini de' Cittadini, che costituisce il principale pregio del Governo Monarchico, servì unicamente ad alimentare l'orgoglioso fasto de' Nobili; ed a mettere in discredito il sacrosanto nome della fatica: le false idee sparse, dalla barbarie, in favore della vita oziosa, o militare, fecero prendere in orrore la coltura delle Terre, ed introdussero una nuova polizia nel Governo, per cui gli Agricoltori si riputarono gli ultimi della Nazione. Perciò tutt' i più comodi Cittadini s'impegnarono di uscire dalla classe degli industriosi, lasciando fra le mani della gente più misera, ed ignorante la coltura de' propri fondi, colla riserva di una porzione degli annuali frutti, o colla fissazione degli estagli: ma que' Coloni, ridotti a vivere col giornaliero prodotto delle proprie fatiche, esercitavano la industria col solo spirito di privata economia, e senza la necessaria riflessione, e premura; onde le cattive pratiche si moltiplicarono, e le buone regole dell'Agricoltura furono totalmente preterite. La limitata cognizione delle interessanti materie economiche non fece in que' tempi conoscere la necessità, e l'utile delle fatiche campestri; perciò, nelle Prammatiche de' Vicerè Spagnoli, non fu mai accordata alcuna particolare onorifica distinzione, o altro privilegio personale agli Agricoltori; ma sempre si ebbe in maggior conto la vita oziosa, o le professioni meno utili allo stato. Allora l'avidità de' creditori, sostenuta dalle sofisti-

che

che distinzioni degli Scrittori Forensi, fece restare negletta l'osservanza della legge di CARLO II. D'ANGIO', con cui fu prescritto, che i Buoi impiegati alla coltura delle terre, e gli istrumenti rurali non si potessero sequestrare, neppure per debiti Fiscali: anzi i premurosi ordini, dati nell'anno 1559. dal Vicerè CARDINALE DI S. CROCE, non furono efficaci, per richiamare nella piena osservanza quel necessario Privilegio.

§. 3. Per l'esposte restrizioni del diritto di proprietà, le immense tenute di Territorj, che s'incontrano nelle Provincie di questo Regno, appartengono, nella maggior parte, o agli Ecclesiastici, o a' Baroni, o ad altri ricchi particolari: i primi per l'osservanza del proprio Istituto, erano obbligati per lo più ad una vita contemplativa, e religiosa, nè poteano occuparsi nella coltura delle terre: eccettuando gli antichi Monaci, i quali eran tenuti, per regola, al lavoro manuale, e dalla industria de' quali si ha, l'essere stati ridotti a coltura immensi tratti di terreni boscosi, e di erte montagne, come hanno dimostrato i Muratori, ed altri dotti: gli altri poi, o per non pregiudicare il proprio rango, o per non lasciare la nobile vita oziosa, aveano sposato l'abborrimento delle industrie applicazioni; onde tutt' i possessori furono contenti di godere i frutti de' propri fondi, per mezzo de' temporanei affitti, stabiliti co' poveri Agricoltori. Ma subito che questi, colle loro fatiche miglioravano le terre, i ricchi possessori manifestavano l'impegno di espellerli, o di alterare le prime stabilite prestazioni; giacchè i primi convenuti estagli non bastavano a soddisfare i bisogni del lusso. Queste particolari intraprese produssero nuove persecuzioni, ed angustie agli Agricoltori: giacchè nella decisione delle particolari controversie le varie leggi del Codice, e lo spirito della Savia Costituzione di FEDERICO non sono state sempre vevoli a mantenere gli antichi Coloni nel possesso delle terre migliorate: le distinzioni de' beni Ecclesiastici, e feudali fecero adottare altre massime nella Giurisprudenza Forense; onde lo stesso contratto dell'*Enfitrifi*, introdotto dalle leggi Romane per moderare la ineguale divisione delle Terre, e sostenere il

C

di.

diritto di proprietà, non incontrò sempre la sua piena esecuzione: anzi pe' fondi degli Ecclesiastici, le Decretali de' Papi introdussero una diversa Polizia. Cresciuta perciò, fra gli Agricoltori, la incertezza di godere i frutti delle proprie fatiche, si disgustarono maggiormente della miglioramento de' fondi; anche perchè, fra le strepitose liti suscitate, o per la devoluzione delle terre, o per l'accrescimento delle antiche prestazioni, la povera gente industriosa era sempre gravata.

§. 4. La gloriosa cura del nostro adorabile Monarca, ha Sovranamente abolite quelle gravose distinzioni, con assicurare gli antichi coloni de' fondi Ecclesiastici nel perpetuo godimento del frutto delle proprie fatiche. Forse questa giustissima legge non sarà efficace per rendere generale, e comune il diritto di proprietà, che anima, e sostiene l'Agricoltura; giacchè gli Ecclesiastici, dopo riacquisito il possesso de' propri Fondi, per quanto comporta il meglio la vita contemplativa, e l'osservanza de' Canonì, si sono più impegnati all'Industria campestri; ma indubitamente ha prodotto il massimo sollievo dell'Agricoltura. Resta ora da superarsi il vecchio pregiudizio di qualche Barone, o altro ricco particolare, che si è contentato di mantenere incolte, e boschive le proprie terre, per non accordare la modificazione delle annue prestazioni, o la perpetuità degli affitti. Si farebbe il massimo vantaggio di que' proprietari, se la Suprema Economica Autorità del Sovrano richiamasse nella sua piena osservanza la legge di FEDERICO, per far dividere fra gli uomini Industriosi tutte le terre incolte, dichiarando perpetui gli affitti, e tassando le giuste annue prestazioni, nella stessa maniera, che provvidamente fu praticata nelle censuazioni delle terre lasciate dall'abolita Compagnia. Cesserebbero allora le tante strepitose liti, suscitate per queste materie, le quali, fra le mani de' Curiali poco onesti, hanno acquistato il pregio della Eternità; ed hanno prodotta la maggiore abiezione de' poveri Agricoltori, e la certa ruina degli stessi Padroni de' fondi.

§. 5. La idea, adottata della vile condizione degli Agricoltori, produsse il loro aggravio, anche nella formazione delle tasse per-

permesse alle comunità del Regno, per soddisfare gli stabiliti tributi; giacchè nella interpretazione delle antiche leggi del Regno, che ristrinsero le tasse sopra i beni stabili, e mobili, fu introdotto di sottoporli al pagamento anche i poveri Cittadini, che vivono colle sole fatiche, col pretesto di tassarsi i prodotti della Industria, come beni mobili; ma nel tempo stesso si videro esentati dalla tassa gli altri oziosi Cittadini, che, senza possedere beni, vivono lautamente, co' prodotti delle professioni dello Stato, che furono dichiarate nobili. Per le varie antiche decisioni del Supremo Tribunale della Camera, quelle massime acquistarono la forza legislativa; onde la malizia de' ricchi, e prepotenti, prescelti nelle particolari comunità per la giusta ripartizione de' pesi universali, ebbe sempre largo Campo di gravare unicamente le braccia faticanti, e di esentare i ricchi possessori de' beni stabili, e mobili, che per la chiara disposizione delle leggi del Regno, furono sottoposti alla contribuzione de' tributi. A questi perniciosi abusi volle dar riparo il GLORIOSO MONARCA CATTOLICO N. S., allorchè stabilì, e comandò la formazione di un esatto generale Catasto, in tutte le comunità del Regno: volle quel Savio Principe, che i pesi fossero con giusta proporzione ripartiti, ed i poveri faticanti non fossero ingiustamente gravati: ma la esecuzione non corrispose intieramente alle sacrosante mire del Sovrano.

§. 6. Nella esazione degli altri Dazi, imposti pe' bisogni dello Stato, tutt'i Finanzieri, ed esattori spesso usano il maggior rigore, colle sole industrie genti campestri; giacchè la naturale semplicità di essi, e la lontananza de' Magistrati gli fa essere sicuri di non ricevere quel castigo, che corrisponderebbe all'abuso delle loro facoltà. I medesimi Ufficiali, prescelti a proteggere, e difendere la gente povera, ed industriosa, dalle oppressioni, e dagli aggravj de' potenti, spesso sogliono essere i più fieri persecutori di essa: giacchè quando il povero Agricoltore ha voluto sperimentare la sua ragione in giudizio, per le tante cabale, e raggiri, usati nel Foro, in vece di portarne vantaggio, ha ricevuto maggior danno, così per la distrazione dalle

dalle proprie Industrie, che per le gravi spese, cagionate dalle liti. Per tutte queste avanie, la gente industriosa, e campestre rimaneva grandemente disgustata delle vantaggiose primitive professioni; perciò quando un Agricoltore usciva dallo stato di miserie, tosto s'impegnava ad arrollarli fra gli Uomini oziosi, nella sicurezza di trovare, con maggior facilità, la soddisfazione de' varj piaceri della vita Civile; e la coltura delle terre, ristretta fra le mani della gente più povera, si esercita col solo spirito di una privata economia, e non pel pubblico generale vantaggio della Nazione; ma pur l'interno stimolo di provvedere alla propria sussistenza sostenne sempre, anche fra i luoghi montuosi, ed alpestri, la semina de' Grani, e delle altre Civaje, e le altre minori parti dell'Agricoltura.

§. 7. Tutti gli esposti antichi pregiudizj della gente industriosa cominciarono ad essere aboliti dal primo punto, in cui questo Regno riacquistò la presenza del proprio Glorioso MONARCA: trovarono allora i poveri Cittadini la particolare protezione del Governo, per essere liberati dalle persecuzioni de' potenti, e per godere liberamente de' frutti delle loro fatiche; si è perciò da anno in anno migliorata, ed accresciuta la coltura delle terre, con sommo vantaggio della Nazione. La facilità delle estrazioni de' Grani, e delle altre Civaje, così per le provviste della Capitale, che pel bisogno degli Stranieri, ha fatta esercitare la semina, non più coll'antico spirito di privata economia, ma coll'impegno di un vantaggioso Commercio. Le altre applicazioni campestri hanno incontrato lo stesso sollievo; perciò la semina della Bambagia si vede cresciuta, nelle Provincie di Bari, di Lecce, e della parte di Basilicata, più vicina alle spiagge del Mare Jonio, ricevendosi un duplicato frutto da quelle piante; giacchè i noccioli, separati dalla bambagia, servono di nutrimento agli Buoi, ed alle Vacche. La coltura del Tabacco, permessa dal GLORIOSO MONARCA CATTOLICO a' naturali della provincia di Lecce, si è felicemente moltiplicata in quel clima, colla occupazione de' terreni meno adattati ad altri usi; onde ora, che, per la suprema munifi-

cenza

cenza del nostro adorabile SOVRANO, si è abolito quello Arrendamento, gli ottimi Tabacchi della Provincia di Lecce faranno, con sommo vantaggio, consumati nella Capitale, e nelle altre Provincie, minorandosi la dipendenza dagli Stranieri. Que' frutti selvaggi, che naturalmente nascono ne' piani della Puglia, distinti comunemente col nome di *Chiapperi*, danno un vantaggioso sostegno alle povere donne, ed a' ragazzi di que' luoghi: nel principio della stagione Estiva, si veggono quelle piccole piante rinverdire, e producono il frutto, che a gara si raccoglie, per maturarlo, e conciarlo nel sale, e nell'aceto, usandosi poi con gusto particolare nelle tavole più polite; ma la minore quantità è quella, che si consuma nel Regno, facendosene ogni anno un vantaggioso Commercio colla Germania, per la strada di Trieste, e collo Stato Veneto: tantochè, cresciuta la premura per l'acquisto di quel frutto, la gente più povera viene stimolata da' particolari Negozianti a moltiplicarne la raccolta.

§. 8. Tutte le altre Civaje si seminano con vantaggio nelle varie Campagne del Regno. Ne' luoghi bassi, e paludosi si rende anche facile la semina de' *Risi*; ma questa industria non produce nelle nostre Provincie quel vantaggio, che il savio Autore dello Spirito delle Leggi mette in veduta, per la popolazione dell'Asia; giacchè sebbene tenga utilmente occupato un maggior numero di faticatori; pure in que' luoghi del Regno, ne quali si esercita, corrompe notabilmente la salubrità dell'aria, e produce delle gravi epidemiche malattie, anche agli abitanti de' luoghi convicini, con sommo discapito della popolazione. Le terre degli Apruzzi, più vicine alle Spiagge dell'Adriatico, ed a' confini della Marca d'Ancona, sono le più adattate per la vantaggiosa produzione de' *Risi*; onde que' contadini si sono sempre con impegno applicati ad accrescerne la semina; ma la corruzione dell'aria, prodotta da' ristagni delle acque, destinate ad inaffiare i Campi, ne' tempi più fervidi della stagione Estiva, ha richiamata l'attenzione de' nostri Magistrati, per impedire il danno della Popolazione. La limitata cognizione delle materie Economiche fece adottare il sistema di proibirli rigorosa-

famen-

famente la semina de' *Risi*, fino alla distanza di due miglia da' luoghi abitati; nè mai si è pensato a trovare, con reiterate favie sperienze, la maniera di mitigare, o impedire la corruzione dell'aria; perchè quella vantaggiosa industria si potesse continuare, senza danno della pubblica salute degli abitanti. Allo incontro la restrizione di quella semina, siccome in molti luoghi ha prodotta la salubrità dell'aria, così ha confermata la miseria degli Agricoltori; onde per la mancanza di un comodo sostegno, i danni della Popolazione non si sono riparati. Ma se qualche savio, amatore del Pubblico bene, s'impegnasse ad esaminare le pratiche delle altre culte Nazioni, per trovare la maniera di continuare la semina de' *Risi*, senza il pericolo di una nociva corruzione dell'aria, otterrebbe certamente la particolare protezione del nostro GLORIOSO SOVRANO, e gli eterni ringraziamenti de' Popoli.

CAPITOLO IV.

Della Piantazione degli Alberi.

§. 1. **L**A sola interna abbondanza rende la semina necessaria, e utile nel Regno; ma per sostenere un vantaggioso estremo Commercio, non vi è parte dell'Agricoltura, che sia più adattata, e vantaggiosa della piantazione degli Olivi. La natura ha, in questa parte, costituite le nostre Provincie creditrici naturali di tutt'i Popoli Settentrionali di Europa; giacchè quel clima a differenza del nostro, è capitalissimo nimico di quelle preziose piante. In tutt'i tempi gl'Inglese, gl'Olandesi, i Danesi, i Svedesi, e gli altri Popoli della Germania hanno ricevuto da questo Regno le abbondanti provviste dell'Olio, e sono concorsi ne' nostri Porti a farne l'acquisto. Gli stessi Francesi, e le Provincie superiori dell'Italia consumano gran quantità dell'Olio del Regno. Le nostre leggi economiche non hanno inceppa-

te

to questo Commercio, ancorchè i dazj imposti per gli passati bisogni, siano piuttosto eccessivi, e si trovino, nella maggior parte, in mano de' particolari consegnatarij, con poco profitto dello Stato. La sola libera circolazione concessa, a questa derrata, ha stimolati, in ogni tempo, i Negozianti de' luoghi marittimi a farne Commercio cogli Stranieri. La facilità della vendita, e del trasporto di una tale mercanzia nel Porto di Trieste, e negli altri dell'Adriatico, ha animat' i ricchi particolari della Provincia di Bari, a mantenere molti Bastimenti sempre impiegati in quel traffico. Per la maggiore facilità dello scolo, in quella Provincia, più delle altre, si veggono impegnati così i possessori de' fondi, che i semplici coloni, per migliorare la coltura degli Olivi, e moltiplicarne la piantazione: sono felicemente riusciti nell'impegno, e quelle campagne si veggono ridotte in uno stato assai florido.

§. 2. Ma nella confinante Provincia di Lecce, e ne' finitimi luoghi dell'altra di Basilicata, la coltura, e la piantazione degli Olivi non è regolata colla stessa premura, e diligenza, ancorchè quel clima, e quelle terre siano più fertili, e benefiche, per la propagazione degli Alberi. Gli oliveti occupano ivi vastissime estensioni di terre, che appartengono, per lo più, a' particolari comodi Cittadini; ma quasi tutti appariscono poco coltivati, e pieni di triboli, e spine. Questa negligenza deve nascere o dalla soggezione del diritto della Decima, con rigore esatto da tutti que' Baroni, per la intiera estensione de' Feudi, o dalla mancanza dell'attivo Commercio; giacchè i Negozianti di quella Provincia non sono impegnati a mandare, per proprio conto, gli Olij nelle Piazze Straniere; nè vi sono Bastimenti Nazionali adattati a questo traffico: o finalmente è quella negligenza prodotta dalla mollezza, e dall'eccessivo lusso de' più comodi possessori, avvezzi a dissipare voluttuosamente le loro rendite, anche con anticipazione, nella speranza, che la sola felicità del clima fosse bastante ad assicurare la produzione de' frutti, senza soffrire la spesa de' replicati coltivamenti, usati dalla gente più savia, e riflessiva. L'aridezza di quel clima

clima rende più necessaria la buona coltura degli Olivi: que' particolari, che con diligenza l' eseguifcono, godono più fpeffo, ed in maggiore abbondanza il frutto, e gli alberi fono meglio difefi dalle ingiurie delle ftagioni. Quelle campagne fembrano dalla natura deftinate alla fola moltiplicazione degli olivi; giacche, fra' Bofchi medefimi, fono frequenti gli alberi felvaggi, fppecialmente nelle vafte Campagne, più vicine al Mare Jonio, della parte di Basilicata.

§. 3. In tutti gli altri luoghi del Regno, e fppecialmente nelle Provincie di Capitanata, e di Apruzzo, gli Olivi germogliano con felicità; tantochè l' olio non folamente bafia all' interno confumo, ma, ne' luoghi marittimi, moltiffimo fe ne vende agli Stranieri, che concorrono a farne incetto. Se in que' luoghi i Porti foſſero più ficuri, le Spiagge meno pericoſe, e gli abitanti meglio addeſtrati alla navigazione, potrebbero certamente intraprendere un vantaggioſo attivo Commercio, per la vendita degli Olj nelle piazze ſtraniera dell' Adriatico; giacchè per la maggiore vicinanza de' luoghi, il trasporto farebbe molto più facile, e follecito. Coll' aumentarſi lo ſcolo di quella derata, ſi vedrebbe fra breve moltiplicata la piantagione degli Olivi; giacchè nella Provincia di Capitanata tutte le falde del Gargano ſono piene di Olivi felvaggi, i quali, col ſemplice inneſto, ſi rendono perfetti, e fruttiferi; e ne' luoghi baſſi, e marittimi degli Apruzzi, germogliano, anche con ſomma facilità, quegli alberi. Queſti naturali vantaggi non ſono intieramente conoſciuti, perchè, fra le paſſate rivoluzioni del Governo, i Popoli del Regno perſero lo ſpirito dell' induſtria, ed i più comodi Cittadini, poſſeſſori de' fondi, adottarono l' infano faſto della vita ozioſa, diſprezzando i prezioſi ficuri vantaggi, promeſſi dalla piantagione degli Olivi. Le mollezze del luſſo, ed i pregiudizj della educazione non fecero conoſcere i veri teſori, che la natura, e l' clima offerivano profuſamente, nella ſola moltiplicazione di que' prezioſi alberi; ma dopochè la vantaggioſa preſenza del proprio Monarca ha reſe più libere, e ſicure le induſtrie, la piantagione degli Olivi ſi vede in ogni luogo avanzata,

§. 4.

§. 4. La Coltura delle Vigne è riuſcita ſempre vantaggioſa nelle Provincie del Regno, perchè le viti germogliano con felicità, in quaſi tutte le terre. Il vino rieſce generalmente buono, e poderoſo. La naturale ſituazione de' luoghi più abbondanti è molto propria, per fare di quel genere un florido Commercio cogli Stranieri; e le noſtre Leggi economiche ne danno una piena libertà, coſì colla moderazione de' dazj, che coll' abolizione delle inutili formalità, ſtabilita nella eſtrazione delle Biade. Queſto traffico potrebbeſi intraprendere, con vantaggio, da' noſtri Negozianti, perchè la buona qualità del vino, e la generale dolcezza de' prezzi potrebbe aſſicurare la preferenza, e la facilità della vendita nelle Piazze Straniere. L' unico impedimento a queſte utili intrapreſe può naſcere dal dubbio, ſe tutt' i vini del Regno poſſano reſiſtere alla Navigazione. Queſto oſtacolo, con brevi eſatte eſperienze, può eſſer ſuperato, corrigendoſi con facilità ogni difetto, o col variare la maniera della manipolazione, o coll' uſare nella vendemmia una maggiore diligenza, giacchè generalmente la naturale abbondanza de' prodotti, e l' oſtinata ignoranza de' contadini ha ripiena d' errori, e di cattive pratiche la manipolazione, e la raccolta de' Vini; ma que' pochi particolari, che, nella coltura delle Vigne, e nella raccolta delle Uve, uſano una maggiore attenzione, ſono arrivati ad aver vini più ſquiſiti, e delicati di quelli, che per puro luſſo ſi ricevono, a cariffimo prezzo, da' Foreſtieri. Le idee de' noſtri delicati uomini di moda hanno alterata la opinione univerſale, giacchè i vini più prezioſi delle Provincie non poſſono comparire nelle tavole de' più privati Gentiluomini, e ſi deſcantano generalmente per cattivi, ſintantochè non ſi uſa la diligenza di accomodargli nelle Bottiglie Foreſtiere. Molte volte gli accorti Stranieri, informati della ſciocca prevenzione della moda, hanno venduto per vino di Borgogna, o degli altri rinomati luoghi della Francia, quello comprato nelle ſpiagge di Calabria, o negli altri luoghi del Regno. Se dal cuore de' noſtri culti Cittadini ſi sbarbicaffe l' eſpoſto pregiudizio, creſcerebbe certamente la cura, nella manipolazione de' vini, e ſe

D

ne

ne potrebbe intraprendere, con vantaggio, un attivo Commercio ne' luoghi stranieri più bisognosi. Oggi ne' soli luoghi marittimi della Provincia di Terra di Lavoro, e nell'Isola, si fa qualche estrazione di vino pe' concorso de' Genovesi, e degli Olandesi, che ne hanno maggior bisogno. Nelle altre Provincie più doviziose sono rare quelle vendite; ma riesce più facile la vendita dell'aceto, di cui spesso si fanno grosse estrazioni. Nelle Calabrie il maggior vantaggio delle Vigne dipende dall'arte, ivi introdotta, di far le uve passe, che si comprano con premura dagli Stranieri, e specialmente dagl' Inglese.

§. 5. Nelle nostre Campagne crescono, e germogliano con felicità i Gelsi; ma pure nelle sole Provincie di Terra di Lavoro, e di Calabria, l'industria della Seta si vede, con generale vantaggio, eseguita. I Bachi crescono molto bene, per la dolcezza del nostro Clima, anche ne' luoghi freddi dell'Apruzzo; e pure questa Industria è poco seguitata, ancorchè richiegga breve fatica, e sia molto lucrosa. Nelle Provincie di Puglia ella è generalmente negletta, per effetto di sola pigrizia, giacchè in quelle Campagne i Gelsi crescono felicemente, e si potrebbero multiplicare, per formare gli argini delle Vigne, che, per mancanza delle siepi, restano spesso esposte alle invasioni degli animali. In quel Clima più caldo, i Bachi crescerebbero con maggior felicità: darebbero una decente, e lucrosa applicazione al neghittoso stuolo di quelle donne d'ogni condizione. Colla moltiplicazione della Seta crescerebbero i nostri Crediti colle Nazioni straniere, che ne hanno bisogno, e l'uso di quelle manifatture diverrebbe più comune.

§. 6. Gli alberi delle Mandorle, de' Fichi, delle Mela, e di ogni altra specie di frutta, sono frequentissimi in tutte le Campagne del Regno; ma la debolezza dello spirito della Industria non fa sempre conoscere la ricchezza di que' prodotti. Nella Provincia di Bari si fa un vantaggioso Commercio delle Mandorle cogli Stranieri. Fra le Montagne degli Apruzzi si raccoglie quel frutto, che si consuma nelle vicine Provincie bisognose, ed anche nel confinante stato Ecclesiastico. Da' fichi si rice-

riceve considerevole vantaggio, quando si usa la diligenza di secargli, facendosene un facile spaccio, anche ne' luoghi stranieri. Lo stesso si sperimenta per le Castagne, per le Noci, e per le Nocelle. Gli alberi delle Mela, e delle Pera, che danno il frutto nell'Autunno sono molto rari nella Puglia, fino al Capo di Lecce; ma sono frequenti nelle confinanti Provincie di Apruzzo; e pure que' Proprietari non hanno mai pensato ad intraprenderne il Commercio, ancorchè vi fosse il comodo della facile, e breve Navigazione; onde i Pugliesi de' luoghi marittimi o sono privi di quelle frutta, o le ricevono talora dalla Marca d'Ancona. Sempre l'ozio, e l'abbiezione dello spirito d'Industria hanno privat' i Popoli di que' piaceri, che la naturale fertilità delle terre, e la dolcezza del Clima loro promette. Gli alberi del Carrubo, chiamati comunemente *Sciufcelle*, sono frequenti nella Provincia di Bari, e del frutto se ne fa vantaggioso Commercio, ne' Porti stranieri dell'Adriatico. I Limoni, i Cedri, e i Melaranci sono anche abbondanti nel Regno, e precisamente in alcuni luoghi marittimi del Monte Gargano, della Provincia di Bari, delle Calabrie, e della Costiera di Sorrento, e di Amalfi; tantochè, oltre dell'abbondante interno consumo di quelle frutta, si fa del succo de' limoni un vantaggioso Commercio cogli Stranieri, che ne hanno bisogno, per le tinte delle manifatture.

§. 7. I Boschi, tanto necessari pe' comodi della vita Civile, sono frequentissimi nel Regno; ma dove l'Industria degli abitanti non si è adattata, a ritrarre da que' preziosi doni della natura tutt' i profitti, prodotti dalle arti miglioratrici, sono i Boschi rimasti nella primitiva naturale rozzezza, e si veggono converti dalle spine, e da' roveti, senza che si fosse mai atteso a facilitare la riproduzione degli alberi, eseguendosi, colla necessaria regolarità, il taglio de' più vecchi, e maturi. Gli antichi Legislatori di questo Regno crederono, che la sola benignità del Clima, ed i particolari bisogni della Nazione fossero bastanti, per la moltiplicazione degli alberi di ogni specie, e per lo mantenimento de' Boschi più estesi; perciò non presero mai una particolare cura di questa necessaria parte della pubblica Economia,

mia, nè si adoperarono a frenare il barbaro costume, adottato dalla gente villana, di distruggere col fuoco i Boschi più speciosi, allorchè s'impegnavano ad estendere la coltura delle terre. L'IMPERADORE CARLO V. fu il primo, che, per particolari politici motivi, proibì il taglio degli alberi, atti alla costruzione delle Navi, ne' soli Boschi, posti nelle vicinanze della Capitale; onde la sfrenata libertà del taglio degli alberi, e la massima negligenza, sempre usata nella cura de' Boschi, ridusse la Nazione nella dipendenza degli Stranieri, per le provviste de' legnami, necessarij a' più minuti lavori. I Veneziani, e gli Austriaci hanno sempre fatto un vantaggioso Commercio colle Provincie bagnate dall' Adriatico, pe' loro legnami di Abete, e di Faggio, che nelle vicine Montagne degli Apruzzi, non molto lontane dal Mare, sono frequenti, e che potrebbero somministrare comodamente ogni sorta di legname; ma l'abbiezione dello spirito d'Industria, e la pigrizia de' nostri Cittadini fa restare inutili que' preziosi doni della natura; e gli alberi, che potrebbero essere, con vantaggio, impiegati agli usi più necessarij della Società, si lasciano marcire, e consumare dal tempo, senzache mai si fosse intrapreso d'imitare gli Stranieri nella importante Economia de' Boschi.

§. 8. Dall'altra parte i diritti Civili di servirsi delle legna, e degli erbaggi, ne' demanij boscosi de' Feudi, servirono a confermare la vita selvaggia degli Abitanti, ed a mantenere i boschi medesimi nel maggior abbandono; giacchè la giusta premura di mantenere illesi que' primitivi necessarij diritti fece adottare dai nostri Magistrati il sistema di proibire rigorosamente ogni alterazione del suolo boscoso, e limitare il taglio degli alberi pe' soli rami, o per quelli già secchi, ed inutili, restando sempre vietata la coltura, eseguita nella barbara maniera d'incendiare anche gli alberi, col pretesto di distruggere le spine, ed i roveri, pratica comunemente chiamata *Cesinare*. Ma questi particolari divieti non furono efficaci a sostenere i boschi in ottimo stato; nè la moltiplicazione degli alberi, ancorchè mantenessero i Popoli nel primitivo selvaggio stato di natura, impedì-

pedissero i vantaggiosi progressi dell'Agricoltura, e servissero ad accrescere le persecuzioni de' poveri Contadini. Nell'esame delle particolari controversie, nate frà i Baroni, ed i Vassalli o pel vario uso de' legnami, dal taglio degli alberi, o per la coltura de' luoghi boscosi, non si è mai esaminata la diversa qualità del clima, o la particolare natura, e situazione de' boschi; ma le decisioni si sono regolate colle sole massime generali, introdotte nel Foro ne' tempi più oscuri, mantenendosi fermi, ed inalterabili gli antichi usi, più uniformi alla vita selvaggia de' primi abitanti de' Feudi; senzache mai si fosse intrapreso di regolare il taglio degli alberi con giusta economia, o di unire armonicamente la coltura del suolo, e la miglioramento de' boschi. La mal'intesa economia rurale fece adottare il sistema di distinguere la qualità de' Boschi dal maggiore, o minore uso, che i primi abitanti aveano fatto del legname; perciò fu creduto, che, dove pel maggior bisogno de' legnami, necessarij alla costruzione delle case, ed agli altri comodi della società, si trovava introdotta la costumanza di tagliarsi gli alberi, fra certo intervallo di tempo, che desse luogo alla nuova riproduzione, i boschi riputar si dovevano destinati solamente al taglio, con darli loro il nome di *Cedui*, senza tenerli conto della intrinseca qualità degli alberi, di Castagne, o di Quercie, nè della percezione de' frutti, che si consumano dagli uomini, o servono per ingrassar gli Animali. All'incontro i boschi di Faggi, o di Abeti, situati ne' luoghi meno popolati, o poco comodi, si crederono compresi nella limitazione dell'uso de' legnami, solo perchè il minore bisogno degli abitanti non avea introdotto il costume del taglio alternato, e regolare degli alberi medesimi.

§. 9. La esposta distinzione siccome ha prodotto l'aumento de' Boschi *Cedui*, così ha impedita la miglioramento degli altri riserbati: i primi si sono sempre mantenuti colla massima diligenza, non tanto pe' il frutto degli Alberi, quanto per l'utile, prodotto dal lavoro de' legnami: gli altri si sono lasciati nella primitiva naturale rozzezza, occupati dalle spine, e da' roveri; così perchè l'antico limitato uso delle legna si è facilmente

mente goduto, senza prenderfi cura della riproduzione degli alberi; come anche perchè l'impegno d'impedire la giusta ampliazione di quei primitivi diritti Civici, ha suscitata una perpetua contradizione fra i possessori dei Boschi, ed i Cittadini usufruttuarij, per cui gli alberi, giunti naturalmente alla maturità, più tosto si sono marciti, o consumati dal tempo, che, coll'utile comune, si fossero ridotti al lavoro de' legnami, più adattati a' comodi della società. Dall'altra parte la limitazione del taglio, pe' soli alberi vecchi, e secchi, o pe' rami, e virgulti, spesso ha dato motivo alla totale desolazione de' boschi; giacchè o si sono recisi i rami, e virgulti più utili, o si è usata la frode di togliere la corteccia agli alberi più giovani, perchè spogliati del succo nutritivo, divenissero secchi, prima della naturale maturità. Le varie generali proibizioni degli sboscammenti, e delle *cesinazioni* non hanno corretti gli esposti vecchi pregiudizj, nè hanno prodotta la miglioramento de' boschi. I nostri Magistrati economici, incaricati del regolamento di questi importanti affari, non ebbero mai la premura di esaminare il fisico stato de' boschi, la loro diversa situazione, o la qualità degli alberi; ma credettero di assicurare l'abbondanza de' legnami, coll'aver generalmente vietata la coltura de' luoghi boscosi, ed ampliata la rigorosa proibizione del taglio; così per gli alberi, che danno il frutto usato, per ingrassar de' porci, come per gli altri impiegati alla costruzione de' Navigli, ed alla formazione de' remi. La sola cognizione del presentaneo bisogno della Capitale fece restare escluso dal divieto il taglio degli alberi delle Castagne, e de' boschi *Cedui*, molto frequenti in quelle Campagne. La coltura, e la *cesinazione* fu solamente permessa pe' terreni incolti, coverti di spine, roveti, e macchie, senz'alberi: circostanze molto rare a verificarsi; quandochè la costante esperienza dimostra, che gli alberi de' luoghi coltivati crescono con maggiore felicità, e danno frutto più abbondante. Per essersi creduto, che nelle altre Provincie più lontane si osservasse la stessa economia delle vicinanze di Napoli, restarono generalmente compresi nella proibizione

tutti

tutti gli altri boschi, forniti di diversa specie di alberi, e non dichiarati *Cedui*, senza considerarsi il preciso bisogno degli abitanti; e'l libero continuato uso, fatto de' legnami di Quercie, di Faggi, o di Abeti, che sono i più frequenti, ed abbondanti in quelle contrade.

§. 10. Gli alberi di Pini, che producono la pece non sono rari nel Regno, ma il maggior numero si trova nella *Sila* di Calabria, che costituisce una parte del Real Patrimonio; onde spesso si leggono rinnovate le particolari rigorose proibizioni del taglio, e dell'incendio di quegli alberi, affinchè il prodotto della Pece, e della Trementina non fosse minorato; ma per gli altri luoghi dove s'incontrano i Pini, e si raccoglie la Pece, osservar si deve la proibizione generale del taglio degli alberi. Gli Orni, e i Frassini, che producono la Manna, sono più frequenti, ed abbondanti, così nelle Calabrie, che nel Monte Gargano, e negli altri boschi della Puglia, e della spiaggia del Mare Adriatico. Questi non si sono mai coltivati, con particolare diligenza, ed hanno sempre dato uno abbondante frutto, di cui si è fatto Commercio cogli Stranieri. Quando era ad ognuno permessa quella Industria, dovettero i nostri Vicerè Spagnoli stabilire i luoghi, e la maniera, con cui raccogliere si dovea la Manna, e proibirne, con rigorose pene, l'adulterazione; ma dopochè gli straordinarj bisogni della Monarchia dominante fecero, nel passato secolo, ridurre ad un proibitivo diritto Fiscale la raccolta della Manna, ne fu costituito un particolare Arrendamento; onde, fra le mani de' Finanzieri, o de' particolari tenutarj fu molto ristretta la libertà de' poveri contadini, applicati a raccogliere quel naturale prodotto, e fu minorata la primitiva abbondanza. Per sostenere i diritti Fiscali, pensò il Tribunale della Camera, nell'anno 1669., stabilire, con un particolare Bando, che l'intaccature degli Orni, e la raccolta del frutto non si potesse fare, senza l'espressa licenza de' Ministri dell' Arrendamento, stabilendosi la pena di Galera, contra de' trasgressori. Sotto la stessa pena fu prescritto l'esatto rivelamento del prodotto, il pagamento degli stabiliti dazj, e la maniera

niera da tenerfi nella vendita, così per lo interno consumo del Regno, che per la provista degli Stranieri.

§. II. Questi rigori furono poco efficaci, per accrescere la moltiplicazione del frutto, ed i vantaggi del Real Erario; ancorchè gli Stranieri avessero preciso bisogno della Manna, prodotta nel Regno, per essere ignoto questo prodotto negli altri climi dell'Europa; in fatti, fino all'anno 1732., non diede l'Arrendamento della Manna rendita maggiore degli annui ducati duemila cinquecento venti. Ma dopochè questo Regno fu felicitato dalla gloriosa presenza del MONARCA CATTOLICO N.S., la raccolta della Manna si rese più libera; giacchè quell'ottimo Principe pose freno alle antiche vessazioni, e ridusse l'Arrendamento sotto la più esatta lodevole amministrazione de' suoi Ministri Economici: fra poco tempo il prodotto della Manna fu moltiplicato, il Commercio cogli Stranieri fu accresciuto, e la rendita del Reale Erario giunse, in alcuni anni, fino a' ducati trentotto mila. In questo stato di cose, alcuni Negozianti della Capitale proposero l'affitto dello stesso Arrendamento, mettendo in veduta il maggior vantaggio del Reale Erario, nell'afficurare una certa rendita annuale, senza dipendere dalle vicende dell'amministrazione, che non era stata sempre egualmente felice: il progetto fu conosciuto vantaggioso; onde nell'anno 1765. l'affitto fu conchiuso, per otto anni, col fisso annuale estaglio di ducati trentuno mila, e cinquantanove. I Conduuttori s'impegnarono a promuovere, e moltiplicare il frutto, dando una maggiore libertà per la raccolta della Manna, che tutta si restringeva, fra le di loro mani. Si lusingarono poi di accrescere il proprio vantaggio, nel venderla agli Stranieri, e si posero nella pretenzione di un prezzo maggiore del solito; ma per varj privati puntigli, restarono disgustati i compratori, le richieste della Manna furono minorate, ed i conduuttori dell'Arrendamento riceverono danno, in luogo dello ideato lucro; tantochè l'affitto non fu più rinnovato, e la rendita pel Real Erario nuovamente è decaduta.

CAPITOLO V.

Della necessità, e Protezione delle Arti.

§. I. I Prodotti della Pastorizia, e dell'Agricoltura, siccome costituiscono il sostegno di una Nazione, così non possono dare il giusto comodo agli abitanti, senza essere dalla mano degli Artieri ridotti, ed adattati a' piaceri della vita civile; perciò la rozzezza, e l'abbjezione delle arti dimostra ad evidenza le barbarie, e le miserie de' Popoli. Senza il soccorso degli stromenti di ferro la terra sarebbe infruttifera; senza l'uso delle manifatture le più comuni, gli Uomini dovrebbero vivere come i Brutti; ma la miglioramento delle professioni fabbrili dà sempre un maggior comodo, e brio alla Nazione, e ne moltiplica la ricchezza. Questo vantaggio non si può mai sperare, quando le leggi fondamentali del Governo non siano dirette a promuovere l'Industria. Fra gli antichi furono sempre in poco conto le arti, perchè lo spirito bellicoso di conquista era il predominante nell'animo de' Principi, e le leggi erano dirette a promuoverlo ne' Popoli. Dopochè il dominio delle Nazioni fu esteso, vinta la primitiva rozzezza, gli stessi Conquistatori, ricolmi di ricchezze, furono invasi delle idee di polizia, e di lusso; onde tirati da' maggiori piaceri della vita, ebbero in gran riputazione tutte le arti, conoscendo, quando contribuivano a migliorare i naturali prodotti delle primitive industrie, e moltiplicare il comodo degli abitanti.

§. 2. Per questi motivi fu sempre, fra tutt' i più savj Politici, avuto per vero, che senza l'ajuto delle manifatture una Nazione non possa esser polita, e ricca, nè ricevere comodo, e piacere de' naturali prodotti della Pastorizia, e dell'Agricoltura; onde tutt' i Legislatori hanno sempre protette le arti per coadiuvare le altre primitive industrie, e per assicurare i Popoli di tutti gli utili piaceri della vita civile. Ne' Codici degl' Impera-

peradori TEODOSIO, e GIUSTINIANO si veggono accordate varie esenzioni agli artieri, e da una legge dell' Imperadore COSTANTINO si rileva la somma premura, usata per allettare i giovani allo studio dell' Architettura, e delle altre parti delle Matematiche, prima origine di tutte le arti meccaniche. Per queste savissime disposizioni, nel vasto Impero Romano, le arti si mantennero in un giusto splendore, e tutte le varie Nazioni, che lo componevano, generalmente viveano con comodo, e polizia; ma dopochè il concorso de' Barbari Conquistatori del Settentrione desolarono quello Impero, fu ristabilita l' antica barbara forma del Governo Militare, e fra le bellissime continue persecuzioni, lo spirito di comodo, e di polizia restò abbattuto, la protezione delle arti miglioratrici fu abolita; ed in conseguenza le Nazioni tornarono all' antica rozzezza, ed i più potenti cittadini furono invasi dal solo furore delle conquiste.

§. 3. Questa forma di Governo non fu molto stabile; ma, fra la gelosia de' medesimi Conquistatori, si formarono molte piccole Dinastie, dalle quali sono poi nate tutte le gloriose Monarchie, che formano il maggior pregio della Europa. Le leggi fondamentali di questo nobile dolcissimo Governo, distruggendo i costumi rozzi, e selvaggi, fecero risorgere nel cuore de' Popoli l' abbattuto spirito di Polizia; onde per secondarlo, si cominciarono a migliorare generalmente le arti le più necessarie. I primi Fondatori di questa nobile Monarchia non furono contenti de' soli abbondanti naturali prodotti delle terre di queste Provincie; ma cercarono renderli più utili fra le mani degli artieri. Il Savio Imperadore FEDERICO SECONDO ebbe lo stesso vantaggioso impegno; perciò con una santissima legge stabilì, doverfi in ogni luogo eleggere due probi ispettori, per invigilare alla condotta degli artefici di ciascun mestiere; prescrisse ancora rigorose pene contro coloro, che nell' esercizio delle proprie arti, mancavano di diligenza, o di buona fede. In que' tempi le idee di polizia erano poco estese; perciò quel Glorioso Principe non entrò nell' impegno di moltiplicare le

le manifatture, con una particolare protezione; ma credè, che la sola generale reciproca necessità degli Abitanti fosse efficace per sostenerle, ed accrescerle; perciò il comune degli artieri fu solamente riguardato per l' interno bisogno della Nazione: anche perchè la fertilità delle terre, e la dolcezza del clima rendea i popoli poco amanti di quelle applicazioni noiose, e minute.

§. 4. Fra le varie rivoluzioni di questo Regno, essendosi accresciute le idee di Polizia, le arti ebbero anche un maggior progresso: specialmente, dopochè, per la perdita della Sicilia, Napoli divenne residenza de' Sovrani; ma non perciò fra le molte leggi degli Angioini fu mai presa cura del miglioramento delle Arti. Il solo FERDINANDO I. D' ARAGONA vedendo cresciuto nella sua Corte lo spirito di Polizia, e le idee di lusso, pensò di rendere più brillante la Capitale, introducendovi le manifatture di seta, e di lana, molto migliorate negli altri luoghi più culti della nostra Italia. Per impedire la dipendenza della Nazione degli Stranieri, fece venire in Napoli i Maestri più eccellenti, pel lavoro de' migliori drappi di seta, e di lana; pensò nel tempo stesso, che, per rendere quelle arti più pregevoli, e più gradite, conveniva concedere delle particolari distinzioni, e de' Privilegj a quelli, che l' esercitavano, ed alle manifatture medesime; perciò rese comuni a' lavoratori della seta i privilegj de' Cittadini Napoletani, sottoponendoli alla sola privata giurisdizione, ed autorità de' loro Consoli: concesse pure una piena esenzione de' dazj a tutte le materie, necessarie a quelle manifatture. Ma perchè si ebbe allora il solo impegno di rendere più cospicua, e popolata la Capitale, dando una utile applicazione a quegli abitanti distratti dall' Agricoltura, e dalla Pastorizia: furono esclusi dal godimento di tali Privilegj le altre Città del Regno, e tutti gli artieri, che non erano arrollati, nè faticavano ne' particolari Collegj di Napoli. Conobbe quel savio Principe, che il vero potere della Nazione non poteva fondarsi sulle arti miglioratrici, prive dell' intrinseco valore di prima necessità; e che ricevono tutto il pregio dall' altrui gusto, e dal volubile capriccio: ebbe presente, che

che l'abbondanza de' prodotti dell'Agricoltura, e della Pastorizia costituiva questo Regno nel vantaggioso stato di dare la legge alle altre Nazioni, più bisognose delle derrate, più necessarie a' primitivi bisogni della vita; perciò depose l'impegno di moltiplicare quelle arti nelle Provincie, persuaso, che, col sostenerle, e migliorarle nella Capitale, si liberava la Nazione dalla dipendenza degli Stranieri, e si provvedeva al maggior comodo, ed al piacere de' suoi vassalli.

§. 5. La scoperta del nuovo Mondo, i progressi del Commercio dell'Indie Orientali moltiplicarono in Europa le idee di lusso, e polizia; onde le arti furono di molto migliorate fra tutte le Nazioni: trovavasi allora questo Regno nello stato di Provincia della vasta Monarchia di Spagna; la cui politica non fu mai disposta a fomentare, nel cuore de' Popoli, lo spirito dell'Industria, e l'amore della fatica; ma cercava di mettere, colle nuove Leggi, nel massimo credito la vita oziosa. La lontananza della Corte fece decadere, nella Capitale, il gusto delle manifatture di seta, e di lana; nè i Ministri destinati al governo ebbero mai la menoma particolare protezione per quelle arti: anzi procurarono indirettamente l'abolizione de' primi particolari Privilegj; perciò fu sempre tollerata la introduzione de' drappi forestieri, che con somma libertà si portavano da' Toscani, Genovesi, e Veneziani, i quali aveano un libero Commercio in queste Provincie, per l'acquisto degli abbondanti prodotti della Pastorizia, e dell'Agricoltura. Fu allora creduto, che la dolcezza del nostro clima, e la fertilità delle terre rendea gli uomini poco tolleranti della noiosa applicazione, usata nelle più delicate manifatture; perciò non furono mai protetti gli studj della Meccanica, necessari per formare i buoni artieri; nè si ebbe mai la cura di esaminare, quali manifatture fossero le più adattate all'indole de' Popoli, ed al clima delle varie Provincie. Per sostenere le arti, necessarie al comodo degli abitanti, fu sostenuta fra gli artieri la diligenza, e la buona fede, coll'osservanza della legge dell'Imperador FEDERICO. Si ebbe sempre per vero, che la moltiplicazione dell'arti fuori
che

della Capitale avrebbe distratta la gente dalla Pastorizia, e dalla Coltura delle terre, senza il menomo vantaggio dello Stato; perciò dal VICERE' DUCA D'ARCOS fu, per le insistenze degli artieri di Napoli, rinnovata la proibizione di potersi tessere, filare, e tingere i lavori di seta, in qualunque luogo del Regno, con essersene solamente eccettuata la Città di Catanzaro, per la fabbrica de' Velluti.

§. 6. Questa restrizione, in vece di giovare, fu di sommo pregiudizio alle manifatture di Napoli; perchè persuasi gli artieri di non trovare competenza, nello spaccio delle loro opere, perdettero la gara, e lo stimolo di perfezionarle: tanto più, che i supremi Governatori del Regno crederono di frenare il lusso, con prescrivere le qualità, e tassare i prezzi de' drappi nazionali. In que' tempi l'arte di tessere, e filare la seta non era più ristretta nella sola Italia; giacchè pel particolare impegno del glorioso ERICO IV., si era introdotta, e stabilita in Francia, e poi passata in Inghilterra; ma per le strepitose guerre, accese fra la Monarchia di Spagna, e quella di Francia, si trovava vietato, ed impedito il Commercio de' Francesi in questo Regno; onde la introduzione de' drappi di seta (migliorati da quegli artieri, sotto la particolare protezione dell'immortale LUIGI XIV., e sotto la cura del suo Ministro Colbert) era molto rara in queste Provincie. Allora la Corte di Spagna entrò nell'impegno di migliorare le manifatture di seta de' suoi Regni, e formò alcune particolari Istruzioni, che, per mezzo del VICERE' MARCHESE DEL CARPIO, furono pubblicate, per animare gli artieri di Napoli alla fabbrica di que' drappi, e ad un vantaggioso Commercio colla Monarchia Dominante; ma essendosi continuato l'abusivo sistema di tassare il prezzo delle manifatture, il proposto miglioramento non si ottenne, ed i lavori, portati anche di nascosto dagli Stranieri, furono sempre in maggior riputazione. Gli artieri di Napoli insistevano per la osservanza de' di loro privilegj esclusivi; perciò i supremi Governatori del Regno vollero proibire rigorosamente l'uso, e la introduzione de' drappi forestieri:

restieri: ma minorata la emulazione, e cresciuta la negligenza degli operarij, i lavori riuscivano più rozzi, ed imperfetti; la nobile arte della Seta andò maggiormente a decadere; e le opere straniere furono sempre richieste dalla Gente polita, in dispregio delle rigorose proibizioni espresse nelle Prammatiche da tempo in tempo rinnovate.

§. 7. Tutti questi pregiudizj furono pienamente conosciuti dal GLORIOSO MONARCA CATTOLICO N. S.: impegnato quel Principe a migliorare, ed accrescere, pel maggior vantaggio della Nazione, quell' arte, conobbe quanto fosse lesivo al progresso delle manifatture di seta il Privilegio esclusivo, che nella prima introduzione si era concessa a' Napoletani: vide, che le diverse circostanze del tempo non permettevano di sostenerne la vigorosa osservanza; perciò permise provvidamente, che in varj luoghi delle Calabrie, e delle vicinanze di Napoli, si fosse introdotta, e migliorata l' arte di filare, tessere, e tingere i lavori di seta di ogni sorte, per farne libero Commercio, nell' interiore del Regno, e per gli luoghi stranieri, senza tenerli più conto della inconsiderata, ed ingiusta tassa de' prezzi de' varj drappi. Dall' altra parte non volle mai profluire alle amiche Nazioni di Europa di liberamente introdurre nella Capitale, e nelle Provincie, i lavori di seta d' ogni sorte, affinchè i nostri artieri avessero un continuo stimolo di migliorare, e perfezionare le di loro manifatture, per renderle piacevoli, e gradite alla gente più polita. Con questi mezzi, fra pochi anni, i varj lavori di seta sono molto migliorati, ed accresciuti, con sommo vantaggio della Nazione: anche perchè la estensione delle idee di lusso ha reso comune ad ogni condizion di persone que' drappi, che ne' tempi più oscuri erano riservati a' Personaggi di primo ordine. La introduzione de' lavori forastieri, e la libera estrazione delle sete, non hanno impediti i felici progressi delle arti; tantochè continuando la particolare protezione del Governo a sostenere la libertà degli artieri del Regno, e mettendosi in maggior credito le loro manifatture, si farà certamente la maggiore felicità della Nazione.

zione, senza minorare i prodotti delle Reali Finanze, e lo scolo delle nostre derrate, richieste dagli Stranieri.

§. 8. Fintantochè le idee di lusso, e di polizia non furono molto estese per le varie Provincie del Regno, le manifatture di lana non furono accresciute, nè migliorate; giacchè il dominante spirito di economia faceva restare contenti gli abitanti de' rozzi lavori, usati nelle private Famiglie, per sola applicazione delle femine. Per gli stessi politici motivi di non alienare i Popoli delle Provincie dalle più utili primitive applicazioni, le varie fabbriche de' Panni, de' Cappelli, e delle Calzette di Lana, introdotte in alcuni particolari luoghi dell' Apruzzo, di Principato, e di Terra di Lavoro, non ebbero mai la particolare protezione del Governo. Fu sempre costante il sistema di far godere gli accordati Privilegi a' soli artieri della Capitale; anzi dopochè lo spirito di polizia fu più esteso, e le idee del lusso accrebbero il bisogno delle polite manifatture di Lana, i Supremi Governatori del Regno non ebbero premura di moltiplicare, o migliorare le fabbriche de' Panni, ed altri lavori, stabilirli nella Capitale; onde gli accorti Stranieri cominciarono ad introdurre le loro manifatture, con sommo vantaggio. Dall' altra parte le franchigie, e l' esenzioni concesse al libero traffico de' prodotti della Pastorizia Doganale, interpretati nella prima origine, anche in favore de' Panni lavorati con quelle lane, furono in appresso limitate, e ristrette per la sola estrazione, e Commercio delle lane; perciò gli accorti Veneziani, per moltiplicare il proprio vantaggio, collo spaccio delle manifatture, richiedevano con premura le lane dalle Greggi ammesse in Dogana, che ricevevano senza pagamento di Dazio. L' abbondanza delle acque, dell' olio, e della lana non fu allora bastante a migliorare nelle Provincie le antiche rozze manifatture, sempre usate fra gli abitanti.

§. 9. Dopochè questo Regno riacquistò la felice presenza del proprio Sovrano, l' articolo delle manifatture di lana fu avuto in maggior considerazione. Il Glorioso MONARCA CATTOLICO, per fare questo bene alla Nazione, stabilì, che tutti gl'in-

gl'individui del suo numeroso Esercito fossero vestiti da' panni nazionali; onde, senza darli più retta agli antichi Privilegj esclusivi, le fabbriche de' panni si sono moltiplicate, così nella Capitale, che nella Provincia di Terra di Lavoro, di Principato, e di Apruzzo; con essersi anche particolarmente conceduti de' Privilegj agli artieri, che hanno promossa la miglificazione de' lavori. La maggiore estensione delle idee di polizia ha raddoppiato il consumo di quelle manifatture, così per vestire l'eccessivo numero de' Servitori, che per uso degli agricoltori, ed artieri, non contenti più de' rozzi domestici lavori: la gente favia si è coll'esperienza persuasa, che i Panni di *Arpino*, di *Palena*, di *Piedimonte*, e di *Avellino*, sono infinitamente migliori di quelli ordinarij, che vengono dallo Stato Veneto, dalla Francia, dalla Germania, ed anche dalla Inghilterra. Ma sebbene le fabbriche del Regno consumino, per più della metà, le lane della Dogana, che, fra un anno all'altro, sogliono essere nella quantità di centomila Rubbj, (1) oltre di quelle, che si raccolgono nell'Està, e si producono dalle altre Greggi, mantenute nelle altre Provincie fuori della Dogana; pure tutt' i lavori non sono intieramente sufficienti al consumo della intiera popolazione, nè adattati al gusto della gente più polita; si è perciò sostenuta l'introduzione delle manifatture straniere: così per rendere più facile lo scolo de' nostri prodotti, colla pacifica corrispondenza delle Nazioni Commercianti, che per essersi conosciuto non molto atte le nostre lane, per le fabbriche de' lavori più delicati, che si portano dagl' Inglese, e da' Francesi, de' quali fanno uso le persone più polite, per distinguersi da' propri Servitori, e da' plebei.

§. 10. Con troppo avvedutezza il GLORIOSO MONARCA CATTOLICO N. S. non volle mai usare maggior premura, per l'accrescimento, e miglioramento delle manifatture di lana, nel giusto dubbio, che, fra la scarshezza della Popolazione, recarsi poteva grave pregiudizio alla Pastorizia, ed all'Agricoltura, fonti perenni

(1) E' questo un antico particolare peso usato in Dogana nella vendita delle lane, e corrisponde a ventisei libbre Veneziane, e dieci rotoli di Napoli.

perenni di ricchezza: Vide all'incontro, che consumandosi le manifatture straniere dalla gente più comoda, e ricca, l'apparente danno della Nazione veniva soprabbondantemente compensato dall'utile, che si riceve dal più facile spaccio delle nostre derrate, e dalle lane medesime, che si vendono a' forestieri, nella quantità di circa Rubbj cinquantamila. Questo concorso ha sollevata la Pastorizia, togliendo quell'antico incaglio, che avea depressa tal vantaggiosa industria. L'unico pregiudizio, che sussiste per questo articolo, è quello dell'eccessiva introduzione, che si fa de' ruvidi panni del Levante; co' quali da' forestieri medesimi si lavorano, in molti luoghi del Regno, e nella Capitale, alcune vesti all'uso Orientale, chiamati comunemente *Capani*. Di questi si fa grosso consumo dalla gente plebea di varie Provincie; onde minora lo spaccio de' panni nazionali; ma vedendosene permesso il Commercio dalla Paterna cura del GLORIOSO MONARCA CATTOLICO, si deve credere, che pel maggior bene della Nazione, e per la necessaria legge di corrispondenza venga sostenuto; e convien dire con Tacito: *Abditos Principis sensus, & si quid occultius parat, exquirere, inclitum, anceps; nec ideo adsequere* (1).

§. 11. Non vi è luogo del Regno, in cui non si lavorano le tele di lino, di canape, e di bambagia: sono queste molto necessarie a' primi comodi della vita; perciò quasi tutte le donne sono adattate a tali lavori, che costituiscono nelle famiglie la principale interna applicazione. Se ne' tempi passati i nostri Ministri Economici avessero mostrata maggior cura, per promuovere le arti, quelle manifatture si farebbero molto migliorate; giacchè colla sola naturale inclinazione, ed abilità delle femine, gli ostacoli i più forti si sono superati. Nella Provincia di Bari il Lino, e'l Canape non si raccoglie; ma se ne fa incetta ne' luoghi stranieri, per lavorare varie specie di tele, che per gli usi della vita si consumano nell'interiore del Regno: quelle, che si fanno in *Molfetta*, per industria di povere private femine, sono molto buone; ma se fossero bianchite, ed

F

(1) Lib. 6. An. n. 8.

ed apparecchiate con quella diligenza, usata nelle fabbriche di Germania, e di Olanda, non sarebbero molto inferiori di condizione alle più comuni, che da colà si ricevono a prezzi molto alterati. E' vero, che in quella Provincia la mancanza de' fiumi impedisce la necessaria diligenza del bianchire, ed apparecchiare le tele: ma questo naturale difetto potrebbe con somma facilità supplirsi nelle convicine Provincie, dove le acque scorrono in abbondanza. Nella Città della *Cava* si tessono, ed apparecchiano le salviette, le tovaglie, ed i mantili, poco inferiori a quelli, che vengono dalla Germania, e dalle Fian- dre; ma tutti questi lavori si sono introdotti, e vengono sostenuti dalle sole private famiglie, senza la menoma particolar protezione delle nostre leggi economiche.

§. 12. Nella Città dell' *Aquila* si bianchisce, e tira il filo con molta perfezione, facendosene anche eccellenti lavori. Molte particolari femine della Provincia di *Lecce*, e di altri luoghi del Regno sono arrivate a lavorare Merletti eccellenti, per sola privata applicazione; onde se ne' primi tempi si fosse mostrata qualche particolare protezione, per que' femminili lavori, col raddoppiarsi la diligenza, e correggersi gli errori prodotti dalla ignoranza, le manifatture si farebbero molto migliorate, e ridotte a quel punto di delicatezza, che si ammira oggi negli altri portati dagli stranieri; e la dipendenza della Nazione si farebbe minorata. Le manifatture di *Bambagia* sono molto frequenti nelle Provincie di *Lecce*, e di *Bari*, dove fanno la principale applicazione donnesca. De' *mesolini*, che si lavorano in *Gallipoli*, delle calzette, e delle felpe di *Taranto*; e de' veli di *Monopoli* si fa grande consumo nelle Provincie del Regno; ma se quelle manifatture godessero qualche privilegio particolare, farebbero molto migliorate, ed accresciute, per farcene un vantaggioso Commercio cogli stranieri, che hanno bisogno di que' lavori. In questa maniera dar si potrebbe una molto utile applicazione alle donne, le quali non potendo essere addette alla Pastorizia, ed alla Agricoltura, nè restando continuamente impiegate nelle faccende domestiche, debbono divenire ozio-

oziose, quando le manifatture più delicate non sono con particolare premura sostenute.

§. 13. Ne' tanti Monasteri di Monache, che vi sono in ogni Provincia, non hanno alcuni Direttori mai avuto impegno efficace, e generale di promuovere la virtuosa applicazione di qualche polita manifattura, nè di esaminare la lodevole inclinazione delle più savie Monache, per qualche delicato lavoro: ma, sono stati, per lo più, impegnati di disporre tutti quegli Individui attivi alla sola vita contemplativa; nè hanno considerato, che col tenerle occupate in piacevoli, innocenti fatiche, riuscirebbe più facile allontanarle da' desiderj dello stato maritale, della civile libertà, e del secolare conversare de' parlatorj. Questa polita applicazione non pregiudicherebbe il rango de' Monisterj i più cospicui; tantopiù che molti ce ne sono, dove le Monache più nobili si dilettono di stare occupate a qualche delicato lavoro. Col rendersi generale questo costume, le femine allettate dallo utile, non farebbero molestate da altri pensieri, ed abbraccerebbero con piacere la vita celibe, e contemplativa, senza sentire gl' incomodi delle clausure.

§. 14. Pe' Conservatorj, destinati al sostegno delle Donzelle le più bisognose, raddoppiar si dovrebbe la cura, e diligenza da quelli, che ne hanno la direzione, per introdurvi l'amore delle manifatture; giacchè in alcune Provincie varj di quegli utilissimi luoghi sono andati a distruggersi, per la sola cattiva economia usata da' Direttori, che ne avevano la cura. Per dare una necessaria, ed utile applicazione all'immenso numero delle femine plebee delle varie culte Città del Regno, moltiplicar si dovrebbero i Conservatorj, sù l'esempio de' provvidi stabilimenti fatti nella Capitale, colla rigorosa legge di doverli introdurre, e migliorare le varie manifatture di lino, e di bambagia, senza permetterli, che, col preterito della sola vita contemplativa, l'ozio si alimentasse. A questa utilissima opra impiegar si potrebbero le pingue rendite de' luoghi Pii, e delle Confraternite, che abbondano in ogni Provincia,

cia, le quali sono per lo più consumate a spese inutili di spari, illuminazioni, fuochi artefatti, o particolari capricci di coloro, che sono destinati a governargli. In questa maniera tutte quelle donne, che con gravissimo discapito del costume vivono nell'ozio, coll'andare elemosinando, o in altra vergognosa applicazione, potrebbero essere utilissime allo stato, con maggior gloria del Sovrano; ma lo spirito del privato interesse ha trovati sempre ostacoli, per impedire queste virtuose intraprese.

§. 15. La concia delle Pelli, e de' Cuoi si fa in molti luoghi del Regno; l'industria è così moltiplicata, che gli artigiani hanno bisogno ricevere dalle Isole del Levante, e da Ragusa molti Cuoi; perchè le sole Pelli degli animali, consumate nel Regno, non bastano a tenergli occupati, ma ciò non ostante il nostro bisogno è molto maggiore de' lavori paesani; onde se ne debbano ricevere dalla Germania, e dagli altri paesi del Settentrione, senza danno della industria, la quale non si è potuta estendere maggiormente; così per la scarsezza delle Pelli, che per la mancanza del grasso, necessario alla concia, e per la diversità del clima. Manca fra di noi l'olio de' pesci, e'l grasso delle Balene, che abbonda nel Settentrione; nè la Sugna, e Saima degli animali può esser bastante per la concia delle Pelli, e per gli altri necessarij usi della vita; perciò il Vicerè DUCA D' OSSUNA seniore nell' anno 1583., per mantenere l'abbondanza di que' generi nella Capitale, e provvedere a' bisogni di quel numeroso inquieto Popolo, restrinse a Coiari la libertà di acquistarli, e proibì in tutto il Regno l'estrazione della Sugna, e Saima; tantochè nell' anno 1586., rinnovando quella legge, aggiunse la pena di Galera contro i trasgressori. Dall'altra parte non si è pensato di estendere ulteriormente quell'arte, perchè si è conosciuto essere nello stato attuale i vantaggi della Nazione nello giusto equilibrio; così per la libertà accordata a quella Industria nell'interno Commercio, come pel maggior utile, che vi è nel consumo de' lavori forestieri.

§. 16.

§. 16. Ancorchè si fosse sempre conosciuto più utile alla Nazione di ricevere dagli stranieri varj minuti lavori di ferro, di rame, e di altri metalli, pure si sono sempre sostenute nel Regno le arti, dalle quali si ricevono le anzidette più comuni, e necessarie manifatture: anzi spesso si sono distinti alcuni Artigiani nella squisitezza, ed eccellenza di varj lavori. La fabbrica delle Canne degli Archibusi, e delle altre armi, stabilita da S. M. C. nella Torre dell' Annunziata, migliorata dal nostro Glorioso Monarca, è riuscita perfettissima; onde per questa parte il Real Erario, e la Nazione intiera si è liberata dal dipendere dagli stranieri. La stessa felice riuscita ha avuta la fabbrica della Porcellana introdotta nella Capitale. I varj lavori di Vetro, usati pe' comodi della vita, si sono sempre fatti nella Capitale, ed in altri luoghi del Regno; ma non si è mai riuscito a tirare que' vetri, necessarij nelle abitazioni, per impedire gl'incomodi dell'aria, senza perderli il beneficio della luce. Lo stesso MONARCA CATTOLICO, per introdurre nella Capitale la fabbrica de' Cristalli, e de' Specchi, accordò varj Privilegi ad una Società di artefici stranieri, prima diretta da D. Antonio Gibertini, e poi da D. Francesco Antonio Betti-nelli di Milano.

§. 17. Le fabbriche di quella creta, che vien detta Majolica sono state sempre frequenti nella Capitale, ed in altri luoghi del Regno, ed a proporzione de' maggiori stimoli del lusso, si sono migliorate, e perfezionate; ma la maggior perfezione di questi lavori dipende dalla qualità della creta, e forse anche dal clima. Quelli, che si fanno ne' Castelli, piccola Terra, situata fra le Montagne di Apruzzo, verso l'Adriatico, e ne' confini del Regno, hanno sempre avuta maggior riputazione; tantochè anche de' più infimi lavori, se ne fa un vantaggioso Commercio nello Stato Pontificio, in tempo della celebre Fiera di Sinigaglia. Non mancano poi nella Capitale, e nel Regno tutte le altre minori arti necessarie a' comodi della vita civile, che sono esercitate pel solo interno bisogno degli abitanti. Si
è co-

è conosciuto ad evidenza, che il giusto freno de' pregiudizj del lusso, per le manifatture straniere, basta per sostenere nel Regno il florido stato delle arti miglioratrici, e che ogni maggior vantaggio della Nazione dipende assolutamente da' felici progressi della Pastorizia, e dell'Agricoltura. Queste Industrie formano l'oggetto della Legislazione, ed Economia della Dogana, che più con fervore di animo, che con altezza d'ingegno abbiamo impreso ad esporre a' purgati occhi del Pubblico.



PAR.



PARTE PRIMA.

CAPITOLO I.

Dell' antica Trasmigrazione delle Greggi, e distribuzione dei Pascoli.

§. I.



Ella primitiva origine della civile società, la Pastorizia costituiva la più sicura ricchezza delle particolari famiglie; perciò si ebbe sempre somma cura della moltiplicazione delle greggi, anche fra le Nazioni più culte. Nella Romana Republica le terre, poco atte alla coltura, o coperte di selve, e di cespugli, furono destinate al mantenimento degli animali, venendo distinte col nome latino *Saltus*; ma poichè il clima della nostra Italia non permetteva, che gli armenti fossero, in tutte le varie stagioni dell'anno, mantenute ne' medesimi erbaggi, Varrone ci assicura, che le pecore nell'Inverno si trattenevano ne' bassi luoghi della Puglia, per poi godere, nella stagione estiva, gli ameni pascoli delle montagne del Sannio, e della Sabina. In questa Trasmigrazione i Pastori erano tenuti, pagare annualmente un determinato dazio a proporzione del numero

mero degli animali, che godevano l'uso di quei pubblici pascoli, restando a carico degli *Edili* l'amministrazione di questo vettigale (1). Fra le frequenti dissensioni suscitate da' Tribuni della Plebe, si volle rendere più sicura quella pubblica rendita, col darli in affitto i pascoli, colla esazione del dazio. Il contratto si celebrava da' *Censori* nel cospetto del Popolo, fissandosi le leggi, e le condizioni, che osservar si doveano da' *Publicani* nell'esigere il vettigale, e da' Cittadini nell'eseguirsi la trasmigrazione. Queste regole erano chiamate *Tavole* o *Leggi Censorie*. Doveano principalmente i *Pastori* dichiarare al *Publicano* il preciso numero degli animali, che immetter voleano ne' designati pascoli; quello era registrato nelle pubbliche *Tavole*, che servivano di norma per la esazione del dazio, e che fu distinto col nome latino di *Scriptura*: ma perchè il manifesto degli Animali si facesse con esattezza, e senza frode, fu da' *Censori* data la facoltà a' *Publicani*, di ritenere il bestiame non rivelato, ed immesso ne' pascoli, che da *Varrone* si chiama: *inscriptum pecus*. Questa era una delle antiche rendite della Romana Repubblica, sostenuta dal Senato a fronte delle torbide intraprese del Tribuno *Spurio Thorio*, che colla sua legge, chiamata da *Cicerone* viziosa, ed inutile, cercò di abolire l'Erario Romano, togliendogli i varj vettigali esatti da' pubblici campi, e precisamente questo, che si pagava pel pascolo delle greggi professate a' *Censori*.

§. 2. Ma dopochè per l'ambizione di pochi potenti Cittadini la libertà Romana restò sottomessa al dominio degli Imperadori, l'antica economia de' vettigali fu tutta alterata. L'accorto *Tiberio* volendo, ne' primi anni del suo Regno, mantener contento, e quieto il Popolo, che mal soffriva le crudeli avanie de' *Publicani*, dichiarò una particolare premura, per la buona, ed esatta amministrazione de' pubblici Tributi, fra' quali era compresa la rendita della distribuzione de' pascoli; perchè i Popo-

(1) *Itaque greges ovium longè abiguntur ex Appulia in Samnium æstivatum, atque ad Publicanum profitentur, ne, si inscriptum pecus paverint, Lege Censoria committant.* Var. De Re Rust. Li. 2. C. 1.

li non fossero disgustati dal peso de' vecchi dazj, proibì rigorosamente la imposizione de' nuovi vettigali; ma colla morte di *Druso Cesare*, perdè ogni freno l'ambizione di *Tiberio*, e le vessazioni de' Popoli furono moltiplicate, senza che mai nè *Caligola*, nè *Claudio* avessero pensato a frenarle. Assunto *Nerone* all'Impero, fu ristuccato delle continue querele, che mettevano in veduta le scandalose eccedenti avanie de' *Publicani*; onde ne' primi anni del suo Regno, entrò nel dubbio, se conveniva abolire tutt' i vettigali, per dare al genere umano un'ottimo straordinario sollievo; ma il Senato frenò il trasporto di lui, con fargli conoscere, che l'abolizione degli antichi necessarij Tributi avrebbe certamente prodotta la ruina, e la dissoluzione dello Impero. Volendo però riparare a quegli abusi, stabili, che le leggi, e le facoltà date a' *Publicani*, e mantenute occulte, dovevano restare abolite; e che dopo dell'anno non potessero pretendere le partite omesse; anzi, per dare un maggior freno alla di loro avidità, volle, che fossero sottoposti alla rigorosa straordinaria giurisdizione de' Pretori, e de' Proconsoli. Restarono allora vietate tutte le illecite esazioni, introdotte da' *Publicani*; e per la buona direzione del pubblico Erario, furono in appresso prescelti da *Nerone* tre ragguardevoli soggetti Consolari, perchè invigilassero nella esazione de' vettigali. Ma questa diligente cura cominciò a raffreddarsi, fra i capricci, e le distrazioni di quel Principe; e cessò intieramente fra le posteriori rivoluzioni del Romano Impero, onde i Popoli furono sempre più gravata, ed oppressi da' *Publicani*.

§. 3. La generale divisione de' campi pubblici, eseguiti fra i particolari, col peso di un certo annuo vettigale, poi distinto col nome Greco di *Enfiteusi*, distrusse intieramente l'antica economia della distribuzione de' pubblici pascoli, e la rendita prodotta dalla trasmigrazione delle greggi della nostra Italia; perciò nè fra gli Scrittori della Storia Augusta, nè nel corpo delle Leggi Romane si parla mai dell'antico vettigale, distinto col nome di *Scriptura*: anzi esponendo il Giureconsulto *Ulpiano* la necessità di far passare gli animali da un pascolo all'altro, fa

fa conoscere, che a quello uso erano addetti i soli fondi privati. Ma in una legge degl' Imperadori *Graziano*, *Valentiniano*, e *Teodosio*, registrata nel Codice di *Giustiniano*, si parla del vettigale, che si riscuoteva nell' Egitto, pel mantenimento degli animali, distinto col nome Greco di *Alabarchia*. Nello stesso Codice, e nell' altro dell' Imperador *Teodosio*, vi sono molte leggi, che parlano de' pascoli pubblici, e privati, e delle greggi in quelli mantenute. Dal loro contesto si rileva, che que' fondi erano totalmente diversi dagli antichi; giacchè appartenevano al privato Erario degli stessi Augusti, ed erano destinati al pascolo degli animali, mantenuti pel loro particolar comodo, e piacere, con essersi vietato agli Officiali, che ne aveano la cura, di ammettere in que' luoghi le altre greggi de' Cittadini. Ma questi pascoli erano tutti situati nelle altre provincie dell' Impero, lontane dalla nostra Italia; onde l' antica necessaria trasfugrazione degli animali, da' pascoli de' luoghi freddi, e montuosi, a' più temperati, e piani, eseguir si dovea da' nostri Pastori, senza l'obbligo della professione, e senza il peso dell' antico vettigale. Dalle stesse leggi del Codice si rileva con chiarezza, che quella industria non era esente da' pubblici pesi dello stato; giacchè pel costume introdotto di distribuirsi al Popolo, a' Soldati, ed agli altri Officiali, anche la carne, a spese del pubblico Erario, furono i possessori degli animali obbligati ad una determinata contribuzione; ma come il maggior consumo si facea della carne porcina; così nel titolo del Codice *Teodosiano*, de *suariis*, & *pecuariis*, e nelle novelle di *Valentiniano* si parla espressamente de' porci, che in ogni anno si contribuivano da' *Bruzj*, *Lucani*, *Campani*, e *Sanniti*.

§. 4. Ma siccome la invasione de' Barbari del Settentrione distrusse nell' Italia l' autorità de' Romani Imperadori: così la introduzione de' Feudi, diede origine alle diverse Dinastie, da tempo in tempo moltiplicate, in queste provincie: allora la economia de' pubblici tributi, fu confusa, ed alterata, come ogni altra parte del Governo. E sebene, nella esazione di alcuni dazj si fossero ritenuti i nomi usati dalle Leggi Romane, pure la qua-

qualità delle imposizioni era totalmente diversa, ed uniforme solo a' barbari costumi, introdotti da que' nuovi Conquistatori: le rendite del Fisco dipendevano, nella maggior parte, dalle pene pecuniarie, tassate secondo la diversa qualità de' delitti, anche capitali: gli altri pesi, distinti co' nomi di *Terratico*, *Eratico*, *Glandatico*, o *Escatico*, non erano generali, ne' privativi del solo Fisco, ma spesso appartenevano a' soli privati. Nelle memorie raccolte dallo accortissimo *Ludovico Antonio Muratori*, per lo rischiaramento della Storia di que' tempi, si vede, che non mancavano nella Italia i pubblici pascoli, ne' quali erano nutriti gli animali, col pagamento di un determinato dazio; ma le continue accanite dissensioni, e le guerre, che vi erano, fra i Popoli delle diverse Dinastie, dovettero indubitabilmente impedire le antiche trasfugrazioni delle pecore da' luoghi freddi, e montuosi, negli ameni pascoli de' luoghi piani, e temperati; perciò il mantenimento di quegli animali divenne più raro; e la industria de' porci si rese più comune, giacchè moltiplicavano felicemente negli stessi luoghi boscosi, senza ricevere danno dalla varietà del clima, e delle stagioni. Nelle leggi di que' tempi si fa particolare menzione de' porci mantenuti ne' boschi Regj, e del consumo della ghianda, distinta col nome di *Esca*, per cui si pagava il dazio di un *Majale* per ogni undeci, distinto col nome di *Escatico*, senzache mai si parlasse del mantenimento, o della trasfugrazione delle altre greggi, che goder doveano diversi pascoli, secondo la varietà delle stagioni.

§. 5. La venuta de' prodi Normanni alla conquista di queste Provincie cominciò a distruggere le antiche piccole Dinastie, riunendo i Popoli sotto il loro savio Governo. Minorate le antiche interne dissensioni, acquistarono i Pastori una maggiore libertà, e sicurezza nella cura delle proprie greggi; e s' impegnarono a moltiplicare le pecore, ripigliando l' antica necessaria trasfugrazione da' pascoli de' luoghi freddi, e montuosi a' piani, e temperati. L' autore della Cronica di *Monte-Casino* parla di un privilegio, accordato a quel Monistero da *Rugiero Guiscardo* Duca di Puglia, verso la fine dell' undecimo Secolo; col qua-

le furono esentate dal pagamento di qualunque peso, o censo le pecore, che si mandavano a pascere nelle pertinenze del Monte Gargano: e sebbene non si spieghi la qualità de' pascoli, goduti da quelle greggi, nè la natura del peso imposto, e rimesso; pure la distanza, e diversità de' luoghi, da' quali partivano gli animali, a quelli dove restavano a pascere, dimostra il ristabilimento dell' antica trasmigrazione. Le varie vicende de' gloriosi Principi Normanni fecero poi riunire nella persona del Gran Conte Rugiero il governo, e dominio di queste Provincie; prima divise da que' conquistatori in varie Dinastie; onde superate le contradizioni de' Romani Pontefici, e degli Imperadori di Oriente, e di Occidente, assunse Rugiero il titolo di Re, e formò quella nobile Monarchia, che felicemente e più floridamente oggi sussiste: Attese poi a riordinare con savie leggi il nuovo Regno, e prendendo norma dalla Monarchia Francese, destinò varj Officiali, e Ministri, che presedessero al governo de' suoi Popoli. I Camerarij, i Baglivi, i Secreti, ed i Questori ebbero l'incarico della esazione, e dell' amministrazione de' pubblici Tributi, destinati al mantenimento del Sovrano, ed a' bisogni dello stato. Ma nella Costituzione, in cui si parla di quegli Officiali, non si veggono con precisione spiegate le varie rendite del Real Erario; e tutte furono comprese nel nome generale di *Dogane* (1); perciò resta ignoto, se sotto i Re Normanni si fosse intieramente ristabilita l' antica trasmigrazione delle greggi, dalle montagne degli Apruzzi ne' piani della Puglia; nè si sa con precisione quali dazj si fossero pagati al Fisco, per la distribuzione de' pascoli; ancorchè il nostro *Andrea d' Isernia*, nel commento delle Costituzioni, annoveri fra le antiche rendite di questo Regno il dritto della *fida*, degli *arbagi*, de' pascoli, e delle *ghiande*.

§. 6.

(1) Hanno creduto gli eruditi, che il nome di *Doana* fosse venuto da' Saraceni, che chiamavano così il Palazzo de' Sultani, dove conservavano i loro tesori; ma gli Scrittori de' tempi di mezzo diedero quel nome a tutti i luoghi, ne' quali si riscutevano i dazj, e rendite Fiscali, o s' immettevano le mercanzie sottoposte al pagamento de' vettigali; onde *Doanarius* fu chiamato chi riscuteva tutti que' Tributi.

§. 6. Convengono però i nostri Storici, che il peso de' pubblici tributi era molto moderato, nel tempo de' Normanni; ma che poi l' esempio dato dall' IMPERADORE FEDERICO I., nel congresso di Roncaglia, per lo ristabilimento di tutte le regalie, e l' felice progresso dello studio delle leggi Romane, non solo fecero risorgere le antiche ragioni Fiscali, confuse, e pregiudicate, fra le dissensioni, e le guerre, nate pel passaggio del Regno dalla famiglia de' Normanni in quella degli Svevi; ma diedero motivo all' IMPERADORE FEDERICO II. di aggiungere nuovi vettigali, che dalla rabbia degli scrittori Guelfi de' tempi posteriori, e precisamente dallo stesso *Andrea d' Isernia*, vengono condannati per gravosi, ed ingiusti. Le leggi di quel savio Principe dimostrano la continuata trasmigrazione delle greggi, dalle montagne ne' piani della Puglia, e la distribuzione de' pascoli pubblici, e privati, ancorchè non ispieghi la tassa della *fida*, o di altri dazj dovuti al Real Erario. Fu egli contento di proibire, in termini generali, le gravezze de' Pastori, di stabilire la libertà del passaggio degli animali da un luogo all' altro, e d' impedire la coltura de' pascoli medesimi, escludendogli dagli affitti de' luoghi incolti, commessi alla cura de' suoi Maestri Procuratori. Nella nota Costituzione, sotto il titolo: *De animalibus in pascuis assignandis*, parla quello Augusto de' reclamori de' Pastori, che, nel suo passaggio per la Puglia, gli avevano esposte le oppressioni, e gravezze praticate da' Custodi delle difese, e fondi del Real Demanio; onde per occorrere a que' mali, non solo fissò il numero de' *Foresterj* (nome particolare di que' Custodi); ma stabilì, che gli animali, passando da un luogo all' altro, non fossero tenuti a pagamento di *fida*, pel pascolo di un giorno; e pel danno, che forse commettevano ne' luoghi coltivati, fossero costretti alla sola emenda. Distinse poi gli altri particolari casi del maggior trattenimento, e della dispersione delle greggi, e volle, che si pagasse la sola rata della *fida*, convenuta per l' intiero anno. Tutto il contesto di quella savia legge fu diretto al sollievo de' Pastori, ed al sostegno della libera trasmigrazione delle greggi, come se già nel Regno

gno si fosse ristabilito l'antico vettigale de' Romani; perciò con ragione si possono da quella dedurre i fondamentali principj della Economia Doganale. Dopo di quel tempo, dovette nel Regno renderli più certa quella rendita del Real Erario; giacchè nel Giornale di *Matteo Spinelli* si legge, che nell'anno 1254. la Dogana delle Pecore diede la rendita di once cinquemila, e duecento,

§. 7. I gravi disgusti passati fra l'IMPERADORE FEDERICO II., ed i Romani Pontefici, siccome fecero restare priva del dominio di questo Regno la infelice gloriosa Famiglia degli Svevi, così chiamarono al governo il valoroso Conte di Provenza CARLO D'ANGIO'. Questo Principe s'impegnò ad allettare i Popoli, colla speranza di moderare il peso de' varj tributi, riducendogli al sistema osservato dal buon RE GUGLIELMO II.; ma vedendo difficile questa impresa, si rivolse a promuovere la Pastorizia, e l'Agricoltura, col mantenere a conto del Real Erario varie specie di animali, e coll'intraprendere la semina de' territorj del Real Demanio, rimasti incolti. Diede la direzione di queste industrie a' *Maestri Massari*; e ne' varj Capitoli pubblicati, spiegò la particolar Economia, con cui regolar si doveano quelle masserie, senza gravarsi gli altri particolari, che facevano le stesse industrie. Furono impiegati a quegli usi tutt' i fondi del Real Demanio, sparsi nelle provincie di Puglia, Basilicata, e Calabria, con essersene solamente esentate le difese destinate alla delizia delle Reali Cacce, che erano sotto la cura de' *Maestri Foresterj*; ma nelle savie leggi degli stessi Angioini fu espressamente ordinato non doverli restringere la libertà de' particolari, così per la coltura, che pel pascolo goduto nelle stesse difese. Questa nuova economia dovette far restare intieramente abolita la rendita della Dogana delle Pecore; perciò non se ne trova memoria, negli antichi registri della Cancelleria di que' Sovrani, che si conservano nel grande Archivio della Zecca, secondo ci assicura il *Regente Moles*: anzi dall'ordine dato dal RE ROBERTO, nell'anno 1327. a' Capitani, e Maestri de' passi delle provincie di Apruz-

zo, si deduce chiaramente di essersi allora molto minorata nel Regno la industria delle Pecore, giacchè in quel rescritto si permette alle greggi de' Romani il godimento degli ameni pascoli estivi delle montagne, col pagamento al Fisco di due fiorini d'oro, per ogni cento pecore, oltre del prezzo de' pascoli medesimi, dovuto a' padroni. Oltre di tutto ciò, da' Riti della Regia Camera, compilati ne' tempi dello stesso ROBERTO, si rileva, che il diritto della Fida degli animali era comune anche a' Baroni, senza farsi menzione di alcun particolare dazio spettante al Real Erario; anzi la piena libertà, data per la vendita, e distribuzione di tutt' i pascoli de' Baroni, fa meglio conoscere di avere il Fisco in que' tempi perduta intieramente la rendita della Dogana delle Pecore, godendo i soli frutti delle proprie greggi, e delle masserie coltivate a conto del Reale Erario.

§. 8. Ma le rivoluzioni nate nel Regno in tempo della REGINA GIOVANNA I., e poi sostenute dal famoso *Scisma d'Avignone*, siccome restrinsero le Reali Industrie degli animali alle sole razze delle *Giumente*, mantenute sotto la direzione de' particolari Ufficiali, distinti col nome di *Magistri Harciarum*; così fecero dismettere la coltura delle terre del Real Demanio, di cui tanto si parla nelle leggi di que' tempi: perciò fra i beni donati nell'anno 1382. dal RE CARLO III. di Durazzo al Prefetto degli studj di Napoli, vi furono i diritti degli erbaggi di Foggia, valutati per sessanta once di oro, secondo gli affitti prima conchiusi da' Luogotenenti del Gran Camerario. Cresciuti poi i bisogni del Regno, ne' primi anni del governo della REGINA GIOVANNA II., si pensò a far riforgere l'antica rendita della Dogana delle Pecore; giacchè ne' registri dello stesso Archivio della Zecca si vede, che nell'anno 1415. furono destinati i Commissarj, ed i Credenzieri, per la esazione della gabella delle Pecore, e degli animali grossi, nelle provincie di Terra di Lavoro, Principato, Basilicata, Terra d'Otranto, Terra di Bari, Capitanata, Contado di Molise, ed Apruzzo; e nelle carte degli anni susseguenti si spiega

ga, doverfi quella gabella esigere alla ragione di ducati venti di oro, per ogni cento Vacche, Bovi, o Giumente, e di ducati due per ogni cento pecore, dandosi al soggetto incaricato il nome di *Commissarius menæpecundum Apuleæ*, e la facoltà di assicurare, e proteggere la trasfugazione degli animali. Ma poichè il peso di que' dazj si soffriva di mala voglia da' Popoli del Regno, il Savio ALFONSO DI ARAGONA, nell'assumere il Governo, pensò di estinguere intieramente tutte le passate sedizioni, coll'aderire alle domande fatte dalla Nazione nel parlamento generale, convocato in Napoli ne' primi mesi dell'anno 1443., così per fissare un nuovo più regolare sistema della esazione de' Tributi, che per abolire le gabelle, imposte sul bestame di ogni specie; ma essendosi pure domandato di restituirsi a' possessori degli erbaggi la piena libertà della vendita, e della esazione della Fida, quello accorto Principe dichiarò, che per questa parte le cose dovessero restare nel sistema, in cui erano nel tempo del RE LADISLAO.

C A P I T O L O II.

Dello ristabilimento della Dogana delle Pecore, e delle Leggi date da' Sovrani Aragonesi.

§. 1. **D**Opochè il glorioso ALFONSO DI ARAGONA si vide confermato nell'acquisto, e nel pacifico possesso di questo Regno, si applicò seriamente a riordinare l'amministrazione delle sue Reali Finanze, senza violare le grazie accordate alla Nazione; perciò vedendo, che i bisogni dello Stato erano molto maggiori de' moderati prodotti delle tasse, stabilite nel general Parlamento dell'anno 1443., pensò di fare il vantaggio del suo Real Erario, con promuovere le Industrie più adattate alla indole de' suoi vassalli, ed al diverso clima di queste provincie. Vide, che ne' vasti piani della Puglia erano rimasti

masi incolti, così gli antichi fondi del Real Demanio, che tutti gli altri territorj assegnati alle varie Città, e terre desolate, e distrutte fra le antecedenti perniciose guerre: Riflettè alla costante antica inclinazione de' nostri Pastori di condurre nello inverno le greggi a pascere in que' luoghi più caldi, e temperati; onde prese la risoluzione di riunire tutti que' pascoli, per distribuirgli col pagamento di una moderata fida, così alle Pecore, che alle Vacche, a' Bovi, ed alle Giumente, che vi farebbero concorso dalle Provincie montuose. Per riuscire in questo vantaggioso impegno, volle ALFONSO mettere in buon ordine la vendita, e distribuzione di quegli erbaggi, togliendo a' Bagliivi quella ingerenza, che vi aveano avuta ne' tempi più antichi: anzi per rendere più florida, ed estesa la Pastorizia, diede quella cura al suo familiare *Francesco Montluber*: a questo concedè amplissima facoltà di invitare, nel suo Real nome, così dalle Provincie del Regno, che da' finitimi luoghi stranieri, tutt'i possessori degli animali così grossi, che minuti, a condurgli ne' tempi d'Autunno in Puglia, per fargli restare ben situati in quegli erbaggi fino alla metà della Primavera; e per allettare i Pastori a concorrervi, permise allo stesso *Montluber* di assicurare nel Reale nome quella gente di tutta la più esatta difesa delle altrui persecuzioni, e della più ampia giusta libertà, ed esenzione, così per gli animali, e loro frutti, che per tutte le persone del necessario seguito della industria. Dall'altra parte volle, che lo stesso Ministro prendesse, secondo l'antico costume tutti gli erbaggi de' particolari, posti nelle Provincie di Puglia, e ne' luoghi maritimi degli Apuzzi, distinti allora col nome di *Penna, Capitanata, e Terra di Bari*, con pagare il giusto prezzo, a conto del Real Erario; perchè in quelli facesse, colla necessaria attenzione, e diligenza, collocare tutto il bestame concorso.

§. 2. Queste savie disposizioni furono con somma felicità eseguite dal *Montluber* per replicati anni; onde vedendo ALFONSO assicurato il concorso degli animali, ed il vantaggio del suo Real Erario, risolvè in Agosto dell'anno 1447. di

dichiarare lo stesso *Montluber* perpetuo Doganiere, e Commissario generale della trasmigrazione delle greggi; perciò con un amplissimo Diploma gli concedè tutte le facoltà necessarie per promuovere, e mantenere quella Industria: gli diede anche la giurisdizione col *mero*, e *misto Impero* sopra de' Pastori, Padroni degli animali, e tutti gli altri individui addetti a quella industria: volle che egli solo, privatamente ad ogni altro Giudice, avesse esaminate le controversie, che farebbero nate fra quelle, ed altre genti, e puniti tutti i delitti con amplissima autorità. In esecuzione di questo Privilegio fu dal *Montluber* principalmente stabilita la Fida, che pagar si dovea da' Padroni degli animali: per quelli del Regno la tassò a scudi otto Veneziani per ogni cento pecore, ed a scudi venticinque per cento animali grossi; e per accrescere maggiormente il concorso, stimò anche minorare per alcune particolari Nazioni questa tassa fino a scudi sei, e sette per ogni cento pecore, secondo la varietà de' pascoli, da quelle richieste, e fino a ducati quindici per gli animali grossi del Contado di Molise, Terra di Lavoro, ed altri luoghi più vicini: per le pecore poi de' Forestieri la tassa della Fida fu generalmente limitata a scudi sei per ogni centinajo. Furono poi distinti, e divisi gli erbaggi, secondo la loro diversa qualità in *quarantatre Locazioni*, sparse fra' migliori luoghi della Puglia, cominciando da *Civitate*, fino ad *Andria*, nella lunghezza di circa miglia settanta, e trenta di larghezza. (1)

§. 3. Dallo stesso *Montluber* si acquistaron tutti i pascoli posti fra i fiumi *Fortore*, e *Sangro*; così perchè, dal mese di Settembre fino a Novembre, servir doveessero per pascolo agli animali invitati nelle stabilite *Locazioni* di Puglia; come anche perchè restassero, per gli altri mesi d'Inverno, e Primavera, addetti per tutto l'altro bestiame grosso, e minuto invitato colla

(1) Col particolare nome di *Locazione* si volle dinotare la separazione di tutt'i Pascoli, perchè i Pastori avessero una determinata quantità, in cui collocare doveano le Pecore pel solo numero tassato, formando ognuna la particolare società, di cui gl'individui ammessi furono distinti, col nome di *Locati*.

minorazione della fida. Restò allora stabilito, doverli da' Padroni, per tutto il giorno quindici di Ottobre, dare al Doganiere in nota gli animali, che si conducevano in Puglia, e si ordinò, che quelli non potessero entrare nelle *Locazioni* prima del giorno otto del mese di Novembre; ma frattanto doveessero restare ne' *riposi* assegnati, così fra i fiumi *Fortore*, e *Sangro*, come nelle *Murge* della Provincia di Bari (1). Pensò seriamente l'accorto *Montluber* di dare buona situazione alle Pecore, per tenerle riparate, e difese dalla rigidezza dell'Inverno; perciò fece in ogni locazione scegliere i luoghi più esposti al mezzo-giorno, e difesi dalla tramontana, per farvi situare le mandre, pel ricovero nella notte, che furono chiamate *Poste*, come destinate per riposo degli Animali. Volle, che quel terreno dovesse mantenersi sempre saldo, e nel recinto formarli il riparo colle ferule; ma perchè lo stabbio delle pecore si mantenesse asciutto, e servisse a tener meglio riparate dal freddo gli animali, le mandre furono situate ne' luoghi, che, fra gli immensi piani delle *Locazioni*, aveano maggior pendio.

§. 4. Secondo le buone regole della Pastorizia, si cercò mantenere, per la maggior parte, saldi i terreni destinati al pascolo degli invitati armenti; perchè fra le maggiori rigidezze dell'Inverno fossero più sostanziose, ed abbondanti le erbe; non si volle però abolire l'Agricoltura, sorella troppo amorosa della Pastorizia; perciò furono ne' medesimi luoghi distinte, ed assegnate le altre Terre, da tenersi occupate colla semina: colla legge di dover servire anche al pascolo, nel tempo, che si lasciano incolte. Con questa distinzione fu provveduto al comodo, ed utile mantenimento de' piccoli agnelli, ed alla maggior abbondanza del latte, che si produce dal pascolo de' luoghi coltivati; fu pure designata l'altra porzione del territorio saldo, destinato al mantenimento de' buoi impiegati alla coltura, e distinto col

H 2

nome

(1) Col nome generale di *Riposo* furono compresi tutt'i Pascoli, che in consueto si godeano dalle Greggi, ne' primi tempi dell'Autunno, e nell'arrivo dalle Montagne, mentre i Pastori aspettavano la distribuzione particolare degli erbaggi vernini.

nome di *Mezzana* (1). Da queste saviissime disposizioni furono grandemente allettati i possessori degli armenti a concorrere nelle stabilite *Locazioni*; tanto che, per darli a tutti una comoda situazione, fu lo stesso *Montluber* obbligato a mettere in esecuzione la facoltà datagli dal Principe, per fare acquisto di molti altri erbaggi i più vicini, e commodi alle *Locazioni*, distinti col nome di *Ristori* (2), assegnando a' Possessori un fisso annuo pagamento dal prodotto della Fida; ma poichè quelli non erano tutti della stessa perfetta qualità, nè eguali agli altri, si ebbe la cura di distribuirgli pel mantenimento delle pecore sterili, chiamate comunemente *Sterpe*, *Fellate*, (3) *Montoni*, e *Castrati*; considerandosi, che questi animali poteano sopportare il freddo più delle Pecore figliate, e de' teneri agnelli.

§. 5. Cresciuti gli affari della Dogana fu dallo stesso Glorioso ALFONSO assegnato al Doganiere *Montluber* un altro Ufficiale, col nome di *Credenziere* (4), perchè formasse un' esatto registro degli animali concorsi, e tenesse un chiaro conto della stabilita esazione della Fida. Per l'amministrazione della Giustizia si destinò un' altro Ministro, col nome di *Uditore*, e si diede al Doganiere la facoltà di eligere così il Cassiere per ricevere il danaro, che gli altri minori Ufficiali distinti col nome di *Cavallari*, per essere impiegati nella pronta esecuzione degli

(1) E' nome particolare usato in Puglia per dinotare quella parte di Territorio, che fra i luoghi coltivati si destina al pascolo de' Bovi.

(2) Siccome gli erbaggi furono aggiunti per rifocillare gli Animali, che non aveano trovata comoda sussistenza nelle *Locazioni*; così furono distinti col nome di *Ristori*; che in buon linguaggio significa *contro cambio*, e *conforto*.

(3) *Sterpe* sono le pecore, che non hanno latte, nè sono gravide. *Fellate* sono le agnelle di due anni, che debbono ricevere la prima volte i montoni; *Ciavarre* si chiamano le altre che non sono giunte all'età di due anni.

(4) E' un nome dato nel Regno a quegli Ufficiali, che dal Tribunale della Camera furono la prima volta destinati presso de' Ministri, che riscuotevano le rendite Fiscali, anche colla qualità di Conduttori; perchè formassero un esatto registro di tutte le esazioni, che potesse servire di norma ne' nuovi affitti, e di pruova per vincere que' conduttori delle commesse esortioni: perciò questo nome di *Credenziere* non si trova mai usato nelle Costituzioni, ne' Capitoli, e ne' Riti della stessa Camera, ma solamente nelle Prammatiche. Du-Gange riferisce essersi questo nome usato dalla nostra Regina GIOVANNA I. per dinotare un' Esattore di gabelle.

gli ordini, che convenivano al buon regolamento di quella Industria; ma perchè tutti quegli affari fossero regolati colla maggiore possibile esattezza, furono dallo stesso Principe formate alcune particolari Istruzioni divise in ventotto Capi. Queste Leggi non si unirono mai al Corpo delle nostre Prammatiche, forse perchè non si erano pubblicate nelle solite forme, ma date al Doganiere per norma della sua amministrazione. Dal loro contesto si rileva la somma premura, che si ebbe, per sostenere fra' Pastori lo spirito della uguaglianza, ed impedire le reciproche dissenzioni, e violenze; perciò non solo fu stabilito di doverli dare ad ogni uno la giusta quantità degli erbaggi, corrispondente al vero effettivo numero de' propri animali, con proibirsi ogni menoma alterazione ne' volontari riveli ordinati; ma anche si ordinò espressamente al Doganiere di usare ogni diligenza, perchè i più potenti non gravassero i più deboli, e gli animali di una *Locazione* non passassero nelle altre. Per mantenere la buona armonia fra i Pastori, e gli Agricoltori, uniti provvidamente nelle stesse *Locazioni*, fu prescritto, che i primi non dovessero danneggiare i seminati nel pascere gli armenti, e gli altri non eccedessero i limiti, e le regole stabilite per la coltura.

§. 6. Si volle pure, che nella distribuzione de' pascoli, si tenesse lontana ogni idea di parzialità, o timore di gravezza; perciò fu stabilito, doverli gli erbaggi stimare da uomini probi, e periti, non per la sola quantità del terreno, ma secondo la maggiore abbondanza dell'erba esistente; affinchè nelle particolari situazioni, niuno restasse gravato più dell'altro; ma il peso della stabilita Fida fosse per ogni uno corrispondente alla quantità, e qualità del pascolo assegnato. Per conoscersi se il manifesto degli animali si era da' Padroni fatto pel loro vero effettivo numero, o con alterazione pregiudiziale a' Compagni, e con diminuzione dannosa al Fisco, fu prescritta la rigorosa solenne numerazione, da doverli eseguire con ogni religiosità, ed esattezza, dopo situati gli armenti negli erbaggi Fiscali. La esazione della Fida si volle eseguita senza strepito, e col minor

Industria. Nell'anno 1470. accolse, con una straordinaria clemenza, le suppliche, che gli furono umiliate da' Deputati dello intero corpo de' Pastori, così per la conferma degli antichi Privilegi, che per la concessione di nuove Grazie: allora fu accordata la distribuzione del sale, necessario per gli armenti, a minor prezzo, di quello si era generalmente tassato. Si domandò espressamente la separazione degli animali de' potenti dagli altri de' poveri; perchè nella divisione de' pascoli non vi fosse parzialità, nè timore di prepotenza, e si sollecitarono le altre provvidenze, dirette a rimuovere ogni ombra di soggezione, e dipendenza. Si volle assicurata la sussistenza de' pascoli estivi, colla proibizione di farsi la compra delle montagne, per rivenderli; e della introduzione delle pecore de' Forestieri. Le altre particolari domande espresse fra' i diciotto capi della supplica, furono tutte dirette alla maggior felicità della Industria, ed al sollievo de' Pastori; ed essendosi la munificenza del Sovrano degnata di secondarle, si formò, con quelle grazie, il più stabile fondamento de' Privilegi della Dogana; onde i possessori degli armenti furono sempre più allettati a moltiplicare il concorso ne' Reali Pascoli di Puglia.

§. 10. Nell'anno 1474. il numero delle sole Pecore arrivò ad un milione, e settecento mila; ma perchè il Doganiere *Castiglione*, per particolare contemplazione usata verso alcuni Baroni suoi amici, avea in pregiudizio del diritto Fiscale rilasciati molti erbaggi, e permessa la estensione della coltura; le greggi concorse non trovarono la necessaria comoda sussistenza in que' Pascoli; onde fra' i rigori dell'Inverno riceverono sommo detrimento. Di questo danno se ne dolsero i Pastori col Glorioso FERRANTE PRIMO, da chi fu disposta una rigorosa processura contra del *Castiglione*, il quale nelle dovute forme fu convinto dalle sue mancanze; onde fu eletto in suo luogo il Cavaliere Napoletano *Nicola Caracciolo*, pel Governo della Dogana. Continuò lo stesso MONARCA sempre nell'impegno di allettare i Pastori, e d'impedire ogni loro menomo pregiudizio, con essere passato anche personalmente in Puglia a vede-

vedere lo stato di quella vantaggiosa Industria. Da questa particolare clemenza, nell'anno 1480., furono i Deputati dell'intero comune de' Locati spinti a supplicarlo per altre particolari grazie, divise in ventuno capi. La maggior parte delle domande riguardò gli eccessi della coltura, e le usurpazioni de' pascoli, fatte da' potenti Pugliesi. Si ripeté pure la istanza, di doverli situare in luoghi separati, e distinti gli animali de' Baroni, e de' potenti, perchè le greggi de' poveri godeissero una maggiore libertà; e finalmente si domandò la espressa conferma de' Privilegi, e dell'esenzioni, concesse a quella Industria.

§. 11. Dopo di queste grazie, vedendosi il Regno quieto dalle invasioni de' Turchi, si rivolse lo stesso Monarca a procurare il generale sollievo di tutt'i suoi Vassalli, grandemente abbattuti, e pregiudicati dalle passate guerre. Perciò in una Prammatica della data de' 14. Dicembre 1482., abolendo varie gravetze, introdotte fra le antecedenti confusioni, si ordinò che potesse ogni uno liberamente far uso de' pascoli, e de' Boschi sparsi pel Regno, senza il menomo ostacolo: ma siccome poi questa generale libertà si volea estendere in pregiudizio de' Pastori concorsi in Dogana; così lo stesso FERRANTE proibì, con altro particolare Bando della data de' 10. Ottobre 1483. la vendita di tutti gli erbaggi usati dalla Dogana ne' felici tempi di ALFONSO; e volle che tutti si tenessero riserbati a disposizione del Doganiere. La esecuzione delle replicate grazie, accordate a' Pastori per la separazione delle greggi de' potenti da quelle de' più poveri, diede motivo alla divisione delle Locazioni generali, e particolari; giacchè allora ogni Nazione solea tenere collocato le greggi ne' medesimi pascoli. Nella prima classe se ne descrissero ventitrè, che per la unione di varj Feudi aveano una maggiore estensione di Pascoli, o erano addette all'uso delle greggi di varj luoghi posti nella stessa contrada, e furono, *Procina, Lesina, Arignano, S. Andrea, Casalnuovo, Candelaro, Castiglione, Tre Santi, Pont' Albanio, Cave, Orta, Ordona, Feudo d'Ascoli, Cornito, Valle Canella, Salzola, S. Giuliano, Salpi, Trinità, Canosa, Andria, Guar-*

diola, e Barletta. Le altre venti Locazioni, più ristrette, e limitate, si dichiararono particolari per le greggi de' più ricchi, e potenti, e per qualche piccola Cittadinanza, che non conducea in Dogana molti animali, e furono, S. Iacovo, Lamaciprana, S. Chirico, Fontanelle, Versentino, Farano, S. Lorenzo, Fabrica, Correa Grande, Correa Piccola, Siponto, Stornara, Camarelle, Quarto delle Torri, S. Giovanni in Fonte, S. Giovanni di Cirignola, Canne, Gaudiano, Parafacco, e Camarda. Colla Locazione di S. Iacovo andavano uniti gli altri erbaggi della Motta S. Nicola. La Locazione di S. Giovanni di Cirignola stava assegnata a' Pastori di Bagnoli di Contado di Molise; e quella di Camarda agli altri di Nusco di Principato: ma nella divisione non fu intieramente secondata la domanda, fatta nelle prime Grazie del RE FERRANTE, di doverli riserbare pe' Potenti le Locazioni soggette al peso della distribuzione del Pane.

§. 12. Fra l' esposte confusioni, siccome si era dal Doganiere aumentato il numero de' Cavallari, così avendo questi la principale ingerenza negli affari, molti abusi si erano introdotti nella distribuzione del Pane, che per conto del Fisco si facea a' Pastori delle designate Locazioni; perciò si offerì allo stesso Glorioso FERRANTE PRIMO di rinfrancare intieramente il Reale Erario dell' utile prodotto da quella Economia, purchè si desse a tutt' i Pastori la piena libertà di provvedersi altrove del Pane. La domanda fu ammessa nell' anno 1484. : si fece un' esatto calcolo dell' utile prima ricevuto dal Fisco, e si trovò ascendere ad annui ducati quattromila, e grana trentasette: questi furono ripartiti sopra il numero delle Pecore, che concorrevano in quelle stesse Locazioni; e da quel tempo si è sempre il pagamento continuato senza la menoma alterazione. Allora tutt' i Pastori acquistaron la piena libertà di provvedersi del Pane, dove riesciva del loro maggior comodo; perciò concorrono in Puglia molti particolari, ad esercitare l' arte di Panettieri, per dare a' Locati dall' Autunno alla Primavera tutto il Pane, necessario per la Industria, con esigerne il prezzo nel tempo

tempo della partenza, secondo la tassa, che se ne fa da' Deputati Generali, coll' approvazione del Governatore della Dogana. Se il Fisco, ed i Locati risolvessero di livellare il corso de' varj Fiumi, che scorrono ne' piani della Puglia, e spesso inondano quelle Campagne, si potrebbero, nel recinto delle stesse Locazioni, costruire varj molini, e panetterie con sommo comodo de' Pastori, che oggi tengono impiegate molte vetture, per mandarle a provvedere il pane nelle varie Città della Puglia.

§. 13. Il maggior concorso delle greggi rendeva sempre più necessaria la privativa distribuzione degli erbaggi particolari, e gravosi i progressi della coltura delle Terre della Puglia; perciò erano molto frequenti le lagnanze de' Pastori pe' danni che ricevevano, così coll' uso di ponerli fuoco alle Ristoppie, che cogli eccessi della semina; onde si diedero varj ordini al Doganiere Caracciolo, che non furono efficaci a rimuovere gli esposti pregiudizj. Stimò quegli di dare minuto conto al Tribunale della Camera delle occupazioni, fatte in pregiudizio del Fisco, e del corpo de' Pastori; ne fu poi informato il Monarca, il quale dalle lagnanze di quella industriosa gente, conobbe la parzialità, e l'aderenza usata dal Caracciolo, per alcuni raguardevoli Personaggi suoi parenti; onde considerò necessario di mandare in Puglia altro Ministro più efficace, ed indipendente. Si prescelse a questo incarico il Dottor Nicolantonio de Minadois, a chi fu data ampia facoltà di esaminare, e riordinare tutti gli abusi, e le occupazioni fatte nel Real Tavoliere. Questi nell' anno 1489. passò ad eseguire gli ordini ricevuti; e dopo replicate osservazioni, e diligenze, fece in alcuni luoghi restituire a' Pastori le Terre destinate al mantenimento delle greggi, ed occupate colla coltura; ed in altri ristabilì la semina, che per contemplazione, o malizia degli Ufficiali di Dogana si trovava impedita; giacchè fin da' primi tempi si ebbe per fondamento di quella economia il mantenere in un giusto equilibrio la distribuzione de' Pascoli, e la coltura delle Terre, per far godere alle greggi, così il pascolo de' luoghi saldi, che quello de' coltivati.

§. 14. Fu molto breve il felice stato della Dogana. La inaspettata morte del saviissimo RE FERRANTE, avvenuta nel tempo, in cui, per le insistenze di *Ludovico Sforza*, si erano i Francesi già disposti ad invadere la nostra Italia, ed occupare il Regno, produsse nuove gravissime sciagure in tutti gli ordini dello Stato. La sola notizia del vicino arrivo del Monarca Francese bastò per avvilire l'infelice ALFONSO II., che prese l'espediente di rinunciare il Regno al suo Figlio FERDINANDO, colla lusinga di metter freno all'odio de' suoi nemici. Fra le grazie domandate a quel Principe, nell'atto della Coronazione, vi è quella di doverli pagare i prezzi degli erbaggi di Puglia nella maniera stabilita ne' felici tempi di ALFONSO, e di FERDINANDO. Il valore del Giovane Monarca mantenne dubbia la fortuna de' Francesi; ma nel proseguimento della Guerra, il General Francese prese di mira la Puglia, così per la sua naturale situazione, che per la certa notizia della pingue rendita della Dogana delle Pecore, che dal *Guicciardini* si fa giugnere in que' tempi ad annui ducati ottantamila, e da Monsignor *Giovio* fino a' ducati centomila. Perciò nella Primavera dell'anno 1496. sollecitò la spedizione dello Esercito in quella Provincia, nello impegno di togliere al nostro RE FERDINANDO II. la intiera rendita della Dogana, che in quel tempo riscuotere si solea fra lo spazio di un mese. Ma sebbene le intraprese de' Francesi avessero avuto infelice esito, pure la sola dimora de' due Eserciti, fu bastante a sconvolgere, e desolare la Pastorizia; tantochè intorbidata la esazione della stabilita Fida in tempo del nuovo Doganiere *Michele d'Afflitto*, i Possessori degli erbaggi uniti alla Dogana, continuarono a vedere ritardato il pagamento del prezzo, e furono obbligati di sollecitarlo nelle nuove grazie dimandate al RE FEDERICO, allorchè, per l'immatura morte del Nipote, entrò nel possesso del Regno.

§. 15. Fra tutte le varie leggi date dagli Aragonesi pel buon regolamento della Pastorizia di Dogana, ancorchè si vegga espressamente tassata la Fida per gli animali grossi invitati ne' Pa-

Pascoli di Puglia; pure non si trova niuno particolare regolamento per la buona, e felice situazione di quegli armenti. Il Doganiere *Montluber*, inteso delle buone regole della Pastorizia, fu molto diligente per la distribuzione de' Pascoli, e per la buona situazione delle Pecore; ma non usò la stessa premura per le razze de' Cavalli, e per le altre delle Vacche; giacchè non confuse col pagamento della fida il prezzo degli erbaggi, e non volle assumere intieramente il peso di provvedere alla loro sussistenza; per avere conosciuto, che, secondo i saviissimi precetti di *Varrone*, si doveano per quegli armenti preparare i ricoveri, per tenerli difesi dalla rigidezza dell'Inverno, e stabilire la provvista, e la semina de' Fieni, tanto necessari pel buono nutrimento di quegli animali. Fu perciò contento di riserbare pe' medesimi i Pascoli boscosi, posti ne' luoghi più temperati della Puglia, e gli altri più vicini al mare, luoghi tutti migliori pel mantenimento delle Vacche, e delle Giumente, che per loro natura schifano la variazione de' Pascoli, e secondo la diversità delle stagioni tornano con piacere in que' luoghi dove sono nate. Da questa poca cura deve necessariamente dedursi, che in que' tempi erano nel Regno molto scarse le Razze de' Cavalli, e gli armenti delle Vacche; onde la principale premura de' Pastori era la moltiplicazione delle Pecore, come più ubertose, e meglio adattate al clima di queste Provincie.



ALPHONSUS DEI GRATIA REX &c.

Nobili, & egregio viro Francisco Montluber familiari, & fideli nostro dilecto, gratiam, & bonam voluntatem.

In administratione nostrorum agendorum fiscalium, viros aptos, & probos diligenter exquirimus, qui providi sint, & idonei, ac sufficientes practica laudabiliter approbati; hæc itaque in vobis prædicto Francisco, qui nunc usque officium a nobis obtinuistis menæ, seu Dohanæ pecudum in partibus Apuleæ in annis præsentis septimæ, octavæ, nonæ, & decimæ indictionis, vigore probabiliter cognoscentes, & aliter ostendentes vestram approbatam sufficientiam, & diligentiam in ejus administratione Dohanæ, ex quibus speramus, quod illud administrabitis laudabilius in futurum, & aliis causis, & rationibus digne moventibus mentem nostram. Vos eundem Franciscum Montluber, quam semper fuit, & est, intentionis nostræ, in dicto officio remanere, in Commissarium, Dohanarium Procuratorem, & Nuntium nostrum specialem ad conducendum, & congregandum pecudes & animalia grossa ad dictam Dohanam, seu menam more solito in Apuleæ Partibus, ut consuetum est fieri in Provinciis Pennæ, Capitanatæ, & Terræ Bari, tam pro instanti anno undecimæ indictionis, quam singulis annis futuris, vita vestra durante, & donec vixeritis cum illis potestatibus preeminentiis per nos vobis annis præteritis concessis, & attributis, & cum quibus hætenus in dicta Dohana præfuitis; tenore præsentium proprii nostri motus instinctu assumimus, statuimus, ac etiam ordinamus, recepto prius a vobis de officio ipso exercendo fideliter, & legaliter corporali, & debito ad sancta Dei quatuor evangelia juramento, dantes, & concedentes vobis de dicta certa nostra scientia ipsarum tenorem præsentium pro executione, & administratione dictæ Dohanæ, plenariam, liberam, & omnimodam potestatem, & auctoritatem, quod de nostra ordinatione, beneplacito, & mandato possitis, & valeatis large, & ample saluum conductum, assicurationem, affrancationem, ac plenariam affidationem facere, & concedere omnibus, & quibuscumque tam regnicolis, quam exteris cujuscunque status, gradus, & conditionis, ac dignitatis existant, tam Comitibus, quam Baronibus, Dominisque, Universitatibus Civitatum, Terrarum, Capitaneis, & Locorum, ac aliis specialibus personis, Mercatoribus, Gregariis, Conductoribus, Pastoribus, Factoribus, & personis aliis quibuscumque in genere, & in specie, qui conducent, seu conduci facient, & conducere voluerint, & affidare voluerint ad dictas partes provinciarum, Pennæ, Capitanatæ, & Terræ Bari, tam pro anno undecimæ indictionis, quam pro

pro aliis annis in futurum, omnem, & quamcumque quantitatem pecudum, & animalium grossorum ad hibernandum, & pascendum in Provinciis prædictis, & alia promittere, & concedere eisdem conducentibus, quæ consuetæ sint promitti, & concedi, & fieri debere per vos videbuntur melius pro expeditione dictæ menæ, & Dohanæ pro utilitate nostræ curiæ promittendo, & acceptando ex nunc in antea omnem promissionem, saluum conductum, conventionem, & pactum, tam de pretii fide, non obstantibus Bannis, quam de emptione herbagiorum, pascuum, ac locatione pecudum in locis, & herbagiis, & aliis vobis visis spectantibus ad Dohanam, & menam prædictam, tam oretenus, quam in scriptis supradictis Patronis, Conductoribus animalium prædictorum ad quemcumque numerum ascendat, tam ipsis, quam aliis eorum parte, & promissa per vos servare, & servari facere omnibus, & cuilibet ipsorum conjunctim, & divisim, quantum si nos proprie fecissemus, & per nos facta forent, acceptando omnia Banna per vos facta, & facienda pro Causa prædicta in quibuscumque nundinis, seu mercatis, & pro majori cautela affidatorum prædictorum, & eorundem conducentium animalia ipsa, nos ipsarum tenore præsentium nunc pro tunc sub verbo, & fide nostra Regis, ac sub obligatione omnium nostrorum bonorum mobilium, & stabiliū præsentium, & futurorum, affecuramus, & affrancamus personas dictorum conducentium, & affecuratum, & affecurandum per vos; nec non mercantias, res, bona, & animalia ipsorum & cujuslibet eorum Gregariorum, Pastorum, & Ministrorum, Pecudariarum, Factorum, Infantium, & aliorum quorumcumque cum animalibus supradictis, quod possint cum eorum rebus, & bonis prædictis libere discedere ab eorum domibus, & mansionibus, ac venire, & applicare, stare, & morari in eisdem Provinciis Pennæ, Capitanatæ, & Terræ Bari, & ab illis discedere, & accedere cum dictis eorum Bestiis, mercantiis, rebus, & bonis, quo voluerint, ut eis placitum, & gratum fuerit absque impedimento aliquo, noxia, sive damno reali, & personali, quod per nos, & nostras gentes equestres, & pedestres nobisque recommissos adherentes, servitores, familiares, vassallos, & subditos fieret seu fieri posset, modo quocumque Patronis eisdem, etiam si inimicarentur, & inimici essent, & guerram haberent aliquorum dominorum, vel specialium personarum aut representalias fecissent aliquibus supradictorum Dominorum Comitum, & Baronum, Ducum, & quarumcumque Universitatum, tam de Regno, quam extra Regnum, etiam vobis auctoritatem plenariam concedentes, quod possitis, & valeatis promittere, & affidare omnes venientes ad dictam menam, & Dohanam, quod possint secure venire cum eorum Bestiis, & bonis, non obstantibus quibuscumque representaliis, poenis, & aliis occasionibus, quas pro tempore prædicto, & futuro nostra Curia modo quocumque habere prætenderet contra prænominatos Dominos, Duces, Comites, & Barones, & Un-

Universitates praedictas, quae omnia & singula per vos promittenda cum obligationibus supradictis, volumus quod sint tantae efficaciae, seu valoris, quantum si forent per nos promissa, & nihilominus concedentes vobis pro exercitio dictae Dohanae, quod diffusum, & amplum est expensas necessarias facere, tam pro emptioque herbagiorum, & pascuum pro sustentatione pecudum, & aliorum animalium, quam pro salariis substitutorum, ac stipendiis gabelliariorum, guardianorum, carreriariorum, & aliorum necessariorum ad dictam Dohanam dirigendam, secundum quantitatem, & numerum animalium descendendum, & secundum vobis videbitur necessarium ex casibus, qui possent casualiter evenire pro subventionem dictis pecudibus, & animalibus aliis, quas expensas per Curiam nostram in vestris computis acceptari & audiri jubemus absque nota cujuslibet quaestionis, vel dubii, constando de solutione dictarum expensarum per apodixas, vel alia legitima instantia, & ne conductores seu Patroni dictorum animalium affiantium, & conductentium possint in aliquo aggravari, seu molestari a Patronis herbagiorum, & pascuum praedictorum, tam in pascendo, quam in descendendo, & ascendendo, vobis tenore praesentium dicimus, & mandamus, quod supradictis Patronis herbagiorum, & pascuum, ubi dictae pecudes, & alia animalia grossa morabunt, solvatis jus dictorum herbagiorum, & pascuum, habita tamen consideratione juxta sterilitatem, & penuriam herbarum, quae fuerint in locis, & territoriis herbagiorum ipsorum, quae pecunia per vos solvi habeat pro parte nostrae Curiae per totum mensem Aprilis cujuslibet anni pro ea quantitate, quam iuste, & debite habere debebunt, de qua per vos dari volumus Bancum sufficiens, de quo vobis similiter concedimus potestatem ad hoc, ut dicti Conductores pecudum, & animalium a Patronis herbagiorum, & pascuum, nullas angarias indebitas, seu represalias, & extorsiones modo aliquo non habeant, & nulla veniat altercatio inter eos, cui sic omnino fieri volumus, & jubemus pro bono statu fidelium dicti Regni, propter quod requirimus, & hortamur omnes, & singulos ecclesiarum Praelatos; nihilominus mandantes omnibus Marchionibus, Ducibus, Comitibus, Baronibus, Terrarum Dominis, Universitatibus, & specialibus personis, & singulis, Terrarum Dominis, & Patronis dictorum herbagiorum, & pascuum praesentibus, & futuris ad poenam unciarum auri mille ab eis, & quolibet ipsorum, si secus fecerint pro parte nostrae Curiae vicibus singulis irremissibiliter exigendam, quatenus de supradicta Dohana se nullatenus intromittant, neque Pastoribus, aut Bestiis, & animalibus praetextu solutionis herbagiorum pascuum, aut alterius causae, modo quocumque impedimento aliquod inferant, siue damnum: volumus etiam, & vobis tenore praesentium committimus, & mandamus, ac praedictis ecclesiarum Praelatis, Magnatibus, & Dominis per praesentes notificamus, & ad eandem poenam mandamus, si contra fecerint, quod si pecudes, & animalia ipsa per inadvertentiam

pastorum pascere, aut damnum facerent in agris, et Territoriis servatis, prohibitis quod nullam poenam propterea incurrant Patroni dictarum pecudum, et aliorum animalium, sed illi, qui damna passi fuerint, omnino recursum habeant ad vos praedictum Commissarium, factaque prius per vos aestimatione de damnis illatis ad arbitrium duorum proborum virorum ad illa expertorum, faciatis emendam debitam dictis damna passis, iustitia mediante, et sine mora aliqua solvere; et quia inter conductores dictae menae, Pastores, Gregarios, et Patronos dictarum pecudum, et aliorum animalium solent rixae, et controversiae diversarum causarum saepius evenire, de quibus rixis, controversiis, et causis, vos tantum cognoscere volumus; propterea vos praedictum Franciscum Judicem Gubernatorem, & Capitaneum super dictis Conductoribus, Pastoribus, Gregariis, et Patronis, et super eorum rixis, et controversiis statuimus, ac etiam ordinamus cum plena Jurisdictione Civili, & Criminali, mero, & mixto imperio, ac gladii potestate, et quod emolumenta, et proventus exinde exequutura vobis acquirantur; ita quod nullus praeter vos de dictis hominibus, et Dohanae, et casibus quibuscumque emergentibus inter eos se modo aliquo intromittat, etiam si per aliquos ausu temerario inductos dicta Dohana fuerit depraedata, seu damnificata possitis, et valeatis depraedantes, et male facientes punire, et castigare in personis, rebus, et bonis, eosque affigere, et suspendere, et ultimo supplicio condemnare, de quo vobis super hoc plenam auctoritatem, et licentiam attribuiamus quibuscumque literis, cedula, seu scripturis factis, seu faciendis, et commissionibus factis per nos de dicto officio menae pecudum quibuscumque hominibus, et Personis huic forte contrariis, nullatenus obstituris, qui si forte reperientur, nullius esse volumus roboris, et momenti: mandantes ipsarum praesentium tenore de certa nostra scientia sub poenis supra contentis vicem gerentibus, Justitiariis, Gubernatoribus, Capitaneis, et Officialibus nostris dicti Regni nostri Siciliae Citra Pharam majoribus, et minoribus, et signanter in Provinciis Pennae, Capitanatae, et Terrae Bari, Comitatus Molisii, et utriusque Aprutii constitutis, eorumque locum tenentibus praesentes literas inspecturis, praesentibus, et futuris, ceterisque hominibus, et personis cujuscumque status, et dignitatis existant, ad quos, seu quem praesentes pervenerint, quatenus de dicta Dohana, et mena, ac Patronis, et Conductoribus animalium, et pecudum, et de aliis superius antedictis aliqua ratione, seu Causa se nullatenus debeant intromittere, sed illos cum eorum bonis, et armis, quae ferre solent, in quibuscumque locis dicti Regni stare, morari, et negotiari sine impedimento permittant; vobisque, aut alteri vestri parte in praemissis, et circa praemissa, et in quibus eos requisiveritis assistant, et faveant, et assisti, et favori mandent, et faciant auxiliis, consiliis, et favoribus opportunis, et ad omnem vestram requisitionem procedant rigide, et potenter contra supra nominatos.

minatos Magnates, Comites, et Barones, et personas alias superius nominatas, qui forte mandatis, et ordinationibus supradictis obedire noluerint iuxta praesentium seriem, et tenorem, et contrarium non faciant, si gratiam nostram caram habeant, ac iram, et indignationem nostram cupiunt evitare, et ne in promissis propriis sumptibus laborare cogamini, gagia vobis ad rationem de ducatis septingentis per annum, pro ut annis jam praeteritis fuerunt per nos vobis stabilita pro dicto instanti anno undecimae indictionis, et ab inde in antea anno quolibet, dum vixeritis tenore praesentium de nostra certa scientia stabilimus, retinenda per vos de pecunia recolligenda, et percipienda dicti vestri officii, ratione quorum retentionem per vos faciendam ex nunc pro tunc anno quolibet vobis earundem tenorem praesentium in vestro ponendo computo acceptamus, et acceptari volumus nullis cautelis aliis, quam praesentibus a vobis quolibet anno requirendis, quam de retentione ipsa vobis anno quolibet fieri debenda de gaudiis ipsis ad plenum, et certudinaliter nobis constat, in cuius rei testimonium praesentes literas exinde fieri fecimus, et pendente Majestatis nostrae sigillo jussimus communiri. *Datum in Civitate Tiburis die primo Augusti decimae Indictionis anno a nativitate Domini 1447. Regnique Citerioris Siciliae anno decimotertio, aliorum vero Regnorum trigesimo secundo. Rex Alphonsus.*

Le Istruzioni del Re Alfonso Primo non si sono ritrovate nell' Archivio della Dogana, nè nell' altro della Camera; perciò si rapportano quelle compendiate da Marcantonio Coda nel Discorso sulla Dogana, stampato nel 1666., e 1698.

1. **I**N primis, che il Dohaniero per l'honore del suo officio debbia tenere a sue spese cinque cavallari, tre famigli, ed uno ragazzo ad minus.
2. Item, che il detto Dohaniero non debbia fare pagamento alcuno, nè per ristori di herbaggi, nè per ristorare delli danni, nè per altro senza intervento del Credenziero, il quale ne debbia tenere conto particolare.
3. Item, che detto Dohaniero, Credenziero, ed altri Officiali non possono tenere Animali in Dohana senza particolare Privilegio.
4. Item, che detto Dohaniero facci similmente emendare li danni, che li Pecorari daranno agl' huomini di Puglia, ed altri con loro animali.
5. Item, che detto Dohaniero lasci alle terre di Puglia per li loro animali tanto Territorio, che comodamente possono pascere, e fare le loro femmente.
6. Item

6. Item, che detto Dohaniero prima di partire le pecore da Puglia, debbia darne nota al Capitaneo della grassia della quantità di quelle.
7. Item, che detto Dohaniero stia avvertito, che li Pastori, ed animali delli Signori potenti non maltrattano li Pastori, ed animali delli poveri.
8. Item, che detto Dohaniero non debbia mutare, nè fare mutare pecore da una locazione in un'altra senza urgentissima causa.
9. Item, che detto Dohaniero ordini, che li Padronali di pecore non diano in nota più animali di quelli, che tengono, acciò non se l'abbia a dare più herba di quella, che le spetta.
10. Item, che detto Dohaniero facci contare le pecore di Contado di Molise, e si servi di quelle, come l'altre di Puglia.
11. Item, che detto Dohaniero facci nota distinta delli animali favanesi, e dell'inquisiti si trovassero in potere d'altri.
12. Item, che detto Dohaniero esigga la fida secondo li territori dati per la locazione, e non per li territori, dove gl' animali si trovassero per ristoro.
13. Item, che detto Dohaniero non permetta, che si facci compra di territori per animali, senzacchè sia necessaria, con farsene notamento dal Credenziero.
14. Item, che detto Dohaniero tenghi due statele, e li presti ad ogni Locato gratis, per pesare le lane.
15. Item, che dal Credenziero, ed Auditore si tenghi un libro di Provinti, che si fanno.
16. Item, che detto Dohaniero non possi cassare Officiale alcuno senza fare processo.
17. Item, che detto Dohaniero in tempo si fa la Locazione alla Serra, e Santo Martino debbia stare quanto meno si può, per evitare il dispendio, e trapazzo de' Locati.
18. Item, che detto Dohaniero debbia dare li Restori alli Locati più vicini, e comodo alle locazioni.
19. Item, che la locazione si facci con l'intervento di alcuni Gargari ed altri Padroni timorosi di Dio, e che la locazione si dia secondo l'herba, e non secondo il terreno.
20. Item, che detto Dohaniero mandi in Napoli li danari contanti, e non per partite girate, e si avvisi la Regia Camera.
21. Item, che detto Dohaniero dopo fatta la Locazione, mandi copia di quella in Regia Camera.
22. Item, che detto Dohaniero non facci entrare in Puglia gli animali non soliti di Dohana prima di fare la locazione, e che entrino gli animali soliti.
- 23.

23. Item, che detto Dohaniero non faccia ponere fuoco a parte alcuna delle terre di detta Dogana.

24. Item, che la numerazione delle pecore non si facci senza intervento del Credenziero, o Casciere, o altri uomini esperti, e Padroni delle dette pecore.

25. Item, che detto Dohaniero facci lasciare dalli Massari di Campo la distanza vicino li Capimandre col non farci arare.

26. Item, che per li bollettini di pagamenti, Patente, ed altri non si paga cosa alcuna dal Locato.

27. Item, che detto Dohaniero prima di fare la Locazione facci trattenere g'i animali alle murgie.

28. Item, che non calandono le pecore solite calare alla Regia Fida, si debbiano numerare, e debbiano pagare come le altre.

Prime Grazie del Re Ferdinando I.

Ferdinandus Dei Gratia Rex Siciliae Hyerusalem, & Ungariae. Universis, & Singulis presentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris. Dum subditorum nostrorum petitiones supplices admittimus, eorum erga nos Fidelitatis observantiam validioribus nexibus ad augendum: Nuper per nobiles fideles, & dilectos nostros Dominicum de Fonte, Georgium Marini de Civitate nostra Aquilae, & Notarium Corradum Notorio amici de Castello Montis Nuntios, & Syndicos Patronorum Gargariorum pecorarium, & totius mensae Dohanae pecudum, Sindicario nomine eorumdem Majestati nostrae presentatae fuerunt quaedam Supplicationes, & Capitula, quas, & quae decretari iussimus, & ipsarum, ac ipsorum capitulorum, & decretationum nostrorum in eis appositorum tenor est ut sequitur.

1. Sacrae Regiae Majestati humiliter se supplica per Domenico del Fonte, Georgio de Marino de la Città de l'Aquila, & Notario Corrado de Notorio amico di Castello del Monte Sindici electi per tutti Patroni, Gargari, & pecorari de la Dohana de pecore de Puglia, che atteso V. Majestà abbia assicurata la predicta Dohana, & Patroni de essa per quello modo, & forma, che già era costumato per la immortale, & felice memoria del Vostro Colendissimo Padre Re Alfonso I. restorando ad ciascuno Patrone tutti danni fatti ad loro dentro del vostro Regno clandestini, & palisi, passi pagati, con farle bone bestie da soma cavalline et asinine, necessarie ad portar lo carrugio de Patroni, et de esso Bestiame, lassando Tauri, Stalluni, et con Sacramento de Patroni restaurar danni fino ad una onza, cò piena, et libera potestà al Dohanero emendar errori fossero fatti su lo cunto de esso Bestiame, et che al presente Messer Carlo Pignatello habia date significatione a V. M., de simile cose non haverse ad far bone, ne pare contra forma et co.

costume già usati in essa Dohana, pregando essa vostra Majestà se degna revocar, et far aviso al Dohanero se guberne in quel modo, che già è stato fatto, et costumato dictis significatoriis reiectis, tanto per lo passato quanto per lo advenire. Placet Regiae Majestati quod dictus Dohanerius gerat se in administratione sui officii, quemadmodum tempore divae memoriae Serenissimi Regis Alfonso Franciscus Montluber se gessit, et in iis tantum temporibus servata, tempore suae Majestatis servantur, et in contrarium attentata, sive acta revocentur, et pro revocatis habeantur, dictis significatoriis reiectis, et aliis contra facientibus non obstantibus.

2. Item, che il Dohanero habia ad far restoro, como è stato consueto, tanto de' passi, quanto de herbe comprate per necessità; cavalli perduti, panni forati, et con tutte cose iuste et consuete, et ch' el dicto Dohanero debia far in la dicta Dohana, como ad tempo de Montluber in vita de vostro Colendissimo Padre Re Alfonso, et atteso la dicta Dohana essere in mayor numero, che mai fosse, che il Dohanero debia restorare le herbe comprate, che aliter dicta Dohana anderria male. Placet Regiae Majestati.

3. Item, che V. Majestà anche scriva al dicto Dohanero, che tutte Defese de Puglia, Capitanata &c. et malsarie de Sansevero, et Civitate, et altre se reducano al iusto, et consueto, non obstante se habia privilegio, o lettere haveffero impetrate da Vostra Majestà per qualsivoglia forma. Placet Regiae Majestati.

4. Item, che niuno Officiale possa procedere contra pecorari, et homini di Dohana, salvoche ipso Dohanero, o vero soi Officiali. Placet Regiae Majestati.

5. Item, se degni V. Majestà far grazia alla dicta Dohana per li Sali bisognano ad uso de essa, se habiano ad quello iusto prezzo, come se haveano ad tempo de vostro Padre Re Alfonso, et che tutte vittuvaglie necessarie pro usu hominum Dohanae non habiano ad pagar gabella alcuna. Regia Majestas, ut recipientes sal, quod per Regiam Curiam singulis annis per focularia Regni distribuitur, qui quatenus pro ipsorum necessitatibus vendunt, ut commodius illud vendere possunt pro suo libitu voluntatis, et etiam, ut pro suis pecudibus quisque sal habere possit pro minori precio, quam statutum fuerit, reducit precium salis ad tarenum unum pro quolibet tumulo vendendo de Sale Regiae Curiae: quo autem ad exactionem gabellarum; Placet Regiae Majestati quod servetur quod tempore dicti Serenissimi Regii servari consuevit.

6. Item, che V. Majestà siccome ha promisso, et fatto li altri restori voglia usar clementia ad Fachino de Civita Ducale, al quale foro tolti l'anno passato venendo in Puglia, da quelli stavano in la Petrella, due Cavalli, piaccia ad Vostra Majestà restorarli, como se fa a li altri juxta li Banni fatti per Vostra Majestà, la fede della quale data per essi Banni, sia osservata. Placet Regiae Majestati.

7. Item

7. Item similiter ad Pietro de Albe, nelle pecore del quale foro ritrovate al contare poi la neve quattrocento manco, che alcuno primo cadeffe la Neve: Piaccia ad Vostra Maestà restorarli. Placet Regiæ Maestati.

8. Item, che l'Officiali tutti de dicta Dohana siano raccomandati ad vostra Maestà, che acteso l'affanno grande per la Dohana cresciuta in grande numero, nò li sia minuita loro solita provisione, ma piuttosto cresciuta, acciò con bona diligentia, et cura possano attendere al governo da essa Dohana in beneficio de Vostra Maestà. Regia Maestas habebit comendatos dictos Officiales.

9. Item se supplica, che Vostra Maestà se degna comandare al Dohanero de allocar tutte pecore de Signori da uno lato de Puglia, cioè quello che stanno in Terreno ad utilità de pane, & quelli, che stanno in li altri Terreni, che steano tutte insieme, perchè li Gargari, & Compagni de essi Signori hanno tanto arroganza, che dannificano assai li altri homini volendo delli migliori Terreni, & de quelli tanta quantità, che usurpano la parte in gran danno de quelli Padroni. Placet Regiæ Maestati.

10. Item, che li Homini, che hanno le pecore in compagnia prò indiviso con ipsi Signori, & Officiali non habiano tale prerogativa, che hanno li Signori, imperocchè multi Cittadini, & nobili Homini li par molto duro, che tali compagni de' Signori de minor grado de' loro siano locati meglio de' ipsi, ovvero quelli compagni de' Signori non possono raccogliere pecore de' altri Patroni con loro. Placet Regiæ Maestati.

11. Item, che li Signori del Regno hanno presa certa industria ad tempo della Locatione per bonificar alcuni Servitori, cioè che ciascuno manda loro Cavalieri, Viceconti, ovvero Cancellieri capi de' tutti loro Vassalli, alli quali fanno pagar provisione, o ad quelli tali, li quali sono in tanta quantità, che empiono in quel tempo la Camara del Dohanero con tanta arroganza, e presumptione, che li altri poveri Homini ad pena ci capono, dando anco multa molestia al Dohanero, & però se degna V. Maestà comandar, che tutti Patroni, o Gargari de esse pecore vengono semplicemente senza tali capi, como è stato costumato, & in casu che venessero, comandando al Dohanero sub certa pena, che non li debia intendere. Placet Regiæ Maestati.

12. Item, che V. Maestà se degne comandar al dicto Dohanero, che non debia far lo cunto de le pecore prima la uscita de Febraro, perchè non è licito, ne honesto contare nante lo dicto tempo, perchè è lo fundato del Verno, & de poi moreno de le pecore, & li poveri Homini haveno perdute le pecore, & anco pagano la fida, siccome advenne lo anno passato, perchè multi ne foro disfatti. Placet Regiæ Maestati quod servetur, quod tempore Serenissimi Domini Regis servari consueverat.

13. Item, che vostra Maestà con bono consiglio debia pigliar qualche bona pro-

provisione, che li prezzi de le lane se mantengano, acciocchè li Mercanti compratori de quelle legandosi insieme li abassaria per modo, che faria la disaffione delle tale entrate, perchè tanto li Homini se sforzano augumentare le pecore, quanto ne fa bene. Placet Regiæ Maestati.

14. Item, che non sia nulla persona, che compri le Montagne per industria, cioè comprandole da li Patroni per vile prezzo, et poi rivendendole care ad Patroni de pecore, ma che nesciuno le possa comperar, se non per pecore soe, o remetterci compagni, per lo capitale, et chi l'avesse comprate, li debbia rivendere ad Patroni di pecore, per quel li sono costate. Placet Regiæ Maestati.

15. Item, perchè sentimo, che so mandati Banni per parte de Vostra Maestà, che non possano venir pecore forestere nel Regno, et etiam che non se possa far la sopranarrata Industria de Montagna, locchè è molto accetto ad tutti Homini de Dohana; ma perchè anco senteno, che in li dicti Banni se contene, che li dicti Patroni de Montagne non le possano vendere più, che ad tempo della felice memoria del Re Alfonso: questo non par fatto consonante alla ragione ad levar li Padroni da loro libertà de la roba loro; et per questo li Homini de la Dohana dubitano non habiano ad venir multi Massari ad farne querela ad vostra Maestà; perchè si dubita non perder l'una immunità per l'altra, et però piaccia ad vostra Maestà scrivere al Dohanero in questa particolarità, che ogn' uno sia libero in vendere lo suo quanto pò. Placet Regiæ Maestati.

16. Item, che lo anno passato Vostra Maestà concessè gratia per autentico Privilegio, che li Patroni de lo Bestiame potessero havere loro Officiale in la Città de l'Aquila ad bene vivere, et augmentatione de tale arte: piaccia ad Vostra Maestà scriber una lettera a la Camera de l'Aquila, che per questa volta abbia ad eliger dicto Officiale secondo la forma del predicto privilegio de Vostra Maestà. Placet Regiæ Maestati.

17. Item, che a Vostra Maestà piaccia de far dar Banno per tutta la Puglia, che nesciuno metta foco, nè porte Capomandri, ma che se lassano star sotto certa pena, perchè è grandissimo beneficio ad trovare li Capomandri fatti lo anno da venire, li quali con poco adjonta se reformano subito con poco affanno; la quale cosa è grandissimo utile ad dicta Dohana senza alcuno danno de Vostra Maestà. Placet Regiæ Maestati.

18. Item, che le pecore forastiere non possano intrar in le Montagne del Regno. Placet Regiæ Maestati.

Cumque fuerit ab eisdem Sindicis nobis supplicatum, ut Capitula predicta, et decretationes in eis appositae in autenticam formam redigi, ac observari inviolabiliter manderemus; Nos eorum Supplicationibus admissis, ut potius qui Patronos, Pecorarios, & Gargarios eosque omnes totius Dohanae, et menae praedictae, ne dum manutenere, et defendere, ac pro-

tegere; sed augere, & eis quantum opus fuerit favere intendimus: Illas, ac illa in hanc formam redigi volumus, & mandamus decernentes, & declarantes per eosdem de scientia certa nostra deliberate, & consulte nostrae intentionis; firmique propositi fore ea debere a cunctis Officialibus, & Subditis nostris ad unquem, & inviolabiliter observari; significantesque eadem Illustrissimis, & Carissimis Filiis nostris Alfonso de Aragonia Duci Calabriae, Primo Genito, & Vicario generali nostro, & Federico in Provinciis Capitanatae, & Terrarum Bari, & Idrunti Locum Tenenti generali: Mandamus Locumtenentibus vicem gerentibus, Gubernatoribus, & Justitiariis quarumvis Curiarum, & Capitaneis quarumvis Civitatum, Terrarum, & locorum nostrorum Demanialium: Principibus quoque Ducibus, Marchionibus, Baronibus, Terrarumque Dominis, & Dominabus, eorumque Officialibus, & Locumtenentibus: & demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris quocumque nomine nuncupatis, tituloque officio, dignitate, & potestate fungentibus, ad quos spectabit: & signanter Magnifico Gaspari de Castiglione praesenti Dohanerio menae, & Dohanæ praedictae, Officialibusque cunctis in ea deputatis, & aliis successivè futuris, & deputandis: Necnon Magistris Portulanis, & Portulanotis Provinciarum apulae, & aprutii praesentibus, & futuris, quatenus forma dictarum supplicationum, & Capitulorum inspecta, ea juxta decretationem in pede uniuscujusque appositam observentur ad unquem, quantum in eis fuerit, & faciat ab aliis inviolabiliter observari: Nec contrarium faciant pro quanto iidem filii nobis morem gerere cupiunt: ceteri vero Officiales, & Subditi nostri gratiam nostram caram habent, nostrasque iram, & indignationem ad penam duorum millium ducatorum cupiunt non subire. In quorum testimonium praesentes fieri iussimus nostrae Majestatis pendenti Sigillo munitas, quas post earum inspectionem restitui volumus praesentanti. Datum in Casali Principis per nobilem virum Marium Aquosarum de Messina Locumtenentem Spectabilis, & Magnifici viri Honorati Gayetani de Aragonia Fondorum Comitum Logothetae, & Protonotarii huius Regni nostri Siciliae Collateralis Consilarii, & Fidelis nostri dilecti: die quinto mensis Decembris quartae indictionis 1470. Regnorum nostrorum anno decimo tertio. Rex Ferdinandus &c.

Adimande se fanno, & grazie se peteno a la Majestà del Signor Re per parte de la Dohana de le pecore, & Homini de essa &c.

1. **I**N primis se recomandano a li piedi de Vostra Majestà, & supplicano quella, attento che pagano ducato uno, & mezo per centenaro de pecore, che ascende alla summa di ducati 4000. dice se per l'utilità del pane de li Terreni, li quali loro pagano, & non possedono per la quantità de

de li Lavuri, de le Mezzane in ipsi Terreni fatte, che quasi è la metà quello che non possedono, supplicano Vostra Majestà se degne farle pagare quel tanto, che possedono, & de quello non possedono sgravarli, & toglierli dette gravezze. Se comette al Dohanero, & Credenciero, che attendono con diligentia moderare li Campi, & Mezzane costrutte in dicto Territorio, ad fine che se possa fare lo Campo habile, & ancora far la più comodità se potrà de la Dohana, & per quelle pecore porranno star in dicti Territorj li faccia pagar pro rata la utilità del pane, & questo se intenda da lo anno proximo, & futuro avanti juxta il rito de la Dohana.

2. Item supplicano Vostra Majestà se degne farli grazia, che li Signori, & homini favoriti se habiano da mettere da uno canto, & non locarli con li altri Homini de Dohana. Se comette al Dohanero, che debia locar le pecore de li Baroni, & altri homini favoriti in Lochi, che non habiano ad partecipare con le pecore de li altri de Dohana; & questo per togliere ogni scandalo, et errore potesse seguire.

3. Item supplicano Vostra Majestà se degne far godere alli Homini di Dohana tutte quelle immunità, et exemptione, et Franchizie, como havemo per privilegi, Banni, et assecurationi da parte de Vostra Majestà, in la Provincia de Apruzzo, como havimo in Puglia, et per lo camino de andare, e tornare. Placet Regiae Majestati.

4. Item supplicano Vostra Majestà se degne farli grazia, che le cose spettante alla Dohana, et ad uso de li homini de essa, cioè pane, vino, et carne siano exempti, et liberi in la Puglia de qualunqua diritto, & gabelle, et così in lo camino, a lo andare, e tornare. Placet Regiae Majestati, de le cose però spettantino ad sua Majestà senza pregiudizio de li altri.

5. Item supplicano Vostra Majestà se degne far restorare de ogni bestia, et maxime de Jumente furate, et perdute, como se facea in tempo del quondam Magnifico Francesco Montluber. Lo Dohanero se informe con diligentia de la verità, et constando per Sacramento de li Patruni, et de dui Testimonj, faccia li Restori justì, et honesti, como era in tempo di Francesco Montluber: de aliis autem, ut est solitum.

6. Item supplicano Vostra Majestà se degne far moderare le mezzane de li Bovi da lavorar li Campi, tanto de Puglia, quanto de Capitanata, et Terra de Bari, che habiano herba in abundantia per loro necessario, et lo resto remanga a la Dohana: Detta Majestà in continenti commetterà ad persona fide degna, la quale insieme con lo Dohanero intenderà de moderar dette mezzane, et provederanno secondo lo bisogno avverterà, tanto per lo interesse de la Dohana, come de le Mezzane, et di quelli faranno li Campi.

7. Item supplicano Vostra Majestà se degne, che li homini de li Campi non possano arare vicino a li Capimandri per tre balestrate, et solum da uno Canto, et l'altre Terre restano vacue como è stato solito, et chi fa-

cesse lo contrario sia castigato per li Officiali de Vostra Maestà . Detta Maestà ordena se serve secundo è stato solito per lo passato : Cioè che se ara per doje balestrate lontano da li Capomandri, intendendo tantum da una banda, & nò più, & delle altre bande non se are.

8. Item supplicano Vostra Maestà se degne che nullo de Puglia, o qual se sia altra persona leveno, o facciano levar ferole da li Capimandre, nè guastar pagliari, dopo la Dohana è partuta da Puglia. Detta Maestà commette al detto Dohanero, che faccia banni, & proibitioni, che le ferole non se leveno da la Mandre, & chi contra farrà li castiga, & punisca secundo recercarrà lo bisogno.

9. Item supplicano Vostra Maestà se degne, che se retorneno alla Dohana tutte le Poste arate per lo passato, & che per lo advenir non se possano arare più le dicte Poste. Detta Maestà commette allo detto Dohanero, & Commissario, che se informeno de tutti li Capomandri arati, & quelli restituiscano alla Dohana, & da qua avanti se proibisca sub pena formidabili; che non se debbiano arare più.

10. Item supplicano Vostra Maestà se degne far restituire a Basto de Monte Reale ducati cento cinquanta, quali dice li furono rubati, portandoli da Apruzzo per pagar la fida secundo è stato solito per lo passato. Placet Regiæ Maestati, & cossì comanda al dicto Dohanero che faccia dicta restitutione.

11. Item supplicano Vostra Maestà se degne, che le Defenze deputate per li Bovi domiti non ce possano metter Vacche indomate. Placet Regiæ Maestati.

12. Item supplicano Vostra Maestà, se degne, che li Patrui de li Territorj quali vendono l'herba alla Dohana, che ancora ci doneno l'acqua acciocchè se possano governar le Bestiame, & bene mantenere. Placet Regiæ Maestati che li patrui de li herbaggi, che teneno acqua in dicti loro Territorj la debbiano dar gratis per uso de li animali de dicta Dohana.

13. Item supplicano Vostra Maestà se degne, che tutti li Cavalli, & altre bestiame fujendose vengano in mano del Dohanero, da dove se trova, intendendose quelli de la Dohana. Placet Regiæ Maestati.

14. Item supplicano Vostra Maestà se degne provvedere perche sono perdue multe Jumente, & altri Bestiami de la Dohana, che in la Terra dove sono trovati li Malfatturi, se debbiano poner in mano del Dohanero, & quelli non trovandose, dette Terre siano tenute ad tutti li danni de dicti furti, emendare, & pagare. Placet Regiæ Maestati.

15. Item supplicano Vostra Maestà se degne liberare li trenta ducati, li quali stanno deposti in mano del Dohanero per li Homini della Matrice per haver pascolato lo Demanio de Candela, & Monterocilo. Placet Regiæ Maestati.

16. Item supplicano Vostra Maestà se degne proveder, che lo Dohanero non possa dare pasco nullo de Locatione separata ad nulla persona, ma tutte le Poste insieme de dicta Locatione. Provisum est ut in primo Capitulo.

17. Item supplicano Vostra Maestà se degne far levar tutte le nove mezzane, che fossero fatte dopo la morte de la gloriosa memoria de Rè Alfonso vostro Padre per li Camini, & Tracturi de la Dohana, tanto de la Provincia de Apruzzo, quanto de Contato di Molise, & altre Provincie de questo Regno, & quelle ridurre come erano da primo: lassando solum le mezzane antiche, ch'erano in tempo de' detto Re Alfonso. Dicta Maestà comanda che non se facciano nove Defese, & quelle che sono fatte se revocano; ab eo quod le pecore passano liberamente, & comodamente venir da Apruzzo in Puglia, e da Puglia ritornar in Apruzzo, senza impedimento alcuno, e senza innovazione de nove Defese, secundo era nel tempo de la bona memoria del Re Alfonso, & cossì se commette a dicto Dohanero, mande subito li Cavallari ad proibire dictæ Defese.

18. Item supplicano Vostra Maestà, che possano andar ad bagniare loro pecore al tempo de tonfar ad qualsivoglia fiume, & altre acque disposte ad tale servizio, non obstante siano in poter, & dominio de qualsivoglia Barone sine aliqua solutione secundo è stato solito, & consueto. Placet Regiæ Maestati.

19. Item supplicano Vostra Maestà, che qualsivoglia danno, che facesse ro li Homini, & bestiame de essa Dohana, non se possa pigliare bestiame qualsesia de dicta Dohana, nè far pagare pena alcuna, sed solum la emenda juxta la forma de li banni emanati, che si manderanno per lo advenire. Placet Regiæ Maestati.

20. Item supplicano Vostra Maestà, che li Patroni de li Terreni, dove se collocano bestiame grosse debbiano guardare loro Terreni, che non brusano; accioche dictæ bestiame possano meglio, & più comodamente stare la Vernata in dicti Terreni. Placet Regiæ Maestati.

21. Item supplicano Vostra Maestà se degne conceder che Homo nullo de Dohana possa tener nullo bestiame baccino ad pascer in li Terreni, & Locazioni li sono dati per lo pascer de le pecore. Placet Regiæ Maestati.

Expedita, conclusa, & decretata fuerunt prædictæ petitiones, & Capitula in Terra Fogiæ die 17. mensis Decembris decimæ quartæ Indictionis anno Domini 1480. Rex Ferdinandus. Franciscus Secretarius. In Comuni 43.

Questi due Privilegi si sono estratti dall'antico libro conservato nella Cancelleria della Città di Foggia.

Bando, e Comandamento da parte della M. del Sig. Re D. Ferrante per la Grazia di Iddio Re di Sicilia, e Gerusalemme &c.

Essendo stati pigliati certi Territorj, in tempo della felice memoria di Re Alfonso nostro Padre Colendissimo, per lo qu. Francesco Montluber, tunc temporis Dohaniero della nostra Dohana delle pecore, per uso, e comodità di Dohana, secondo che nelli libri fatti per lo detto Montluber più chiaramente si dimostra; e volendosi di quelli servire la Corte, come in quel tempo si faceva, e pagarli come in detto tempo si pagavano: Del che per lo presente bando dona autorità, e facoltà al Dohaniero presente, e futuro; atteso che li Padroni di detti Terreni senz'altra Licenza di nostra Corte hanno presumuto, e presumono locare bestiame non solito di Dohana in detti Terreni soliti, per lo tempo se ci vogliono metter bestiame di Dohana, in non poco danno, e pregiudizio di nostra Dohana; e volendomo provvedere, che le pecore, ed altro bestiame solito di Dohana possano abbondantemente avere li loro pascoli: Per tenore del presente bando ordinamo, e comandamo, che da oggi avanti non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione che nelli Terreni soliti pigliarsi per detta nostra Dohana in tempo della felice memoria di Re Alfonso Primo nostro Padre Colendissimo, presuma locar bestiame alcuno non solito di Dohana: Imò quelli li debbia lasciare ad istanza della Regia Corte, e del Dohaniero di detta Dohana, sotto pena di perdere detti Terreni, ed altra pena maggiore, riservata ad arbitrio di nostra M. -- Datum in Castro Novo Neap. 10. Octobris 1483. -- Rex Ferdinandus.

Questo bando non si è trovato nell'archivio della Dogana, nè nell'altro della Camera; ma si è trascritto da Coda, e da Ageta.



CAPITOLO III.

Dello Stato della Dogana, fino alle Grazie dell'Imperadore Carlo V.

§. 1. **L**E infelici circostanze, che si unirono a danno degli ultimi Sovrani Aragonesi, e ridussero questo Regno nella dura condizione di Provincia, sono a lungo riferite da' più celebri Scrittori della Storia d'Italia: Il segreto Trattato conchiuso fra LUIGI XII. Re di Francia, e FERDINANDO IL CATTOLICO Monarca delle Spagne, per la divisione di queste Provincie, ed eseguito colla piena intelligenza, ed approvazione del Pontefice ALESSANDRO VI., produsse la maggiore desolazione delle Industrie stabilite in Dogana; perchè appena entrati nel Regno i nuovi conquistatori, furono in gravi discordie intorno a' confini, che dividere doveano gli Apruzzi, assegnati a' Francesi, dalla Puglia, riserbata agli Spagnoli: queste quistioni, al dire del Guicciardini, non erano dirette ad ottenere una maggiore estensione di Territorio; ma all'acquisto della pingue rendita della Dogana delle Pecore, che anche in que' calamitosi tempi costituiva la parte principale delle Reali Finanze. Ne' primi mesi dell'anno 1501. pensarono gli accorti Generali di non intorbidare il felice progresso della meditata conquista, con quelle particolari discordie; onde furono allora contenti di dividere in parti eguali il ricco prodotto della Dogana. Questo interino espediente non si volle continuare in appresso; ed i due Generali CONSALVO DI CORDUA, e'l DUCA DI NEMOURS, nel seguente anno 1502., posero in campo nuovi motivi di discordia, per avere ognuno la libertà di occupare, e riscuotere il più che potea di quelle rendite; giacchè tutti e due gli eserciti si trovavano pronti in diverse Città della Puglia: furono inutili tutt' i progetti, e trattati di Pace, per rimuoverli dall' impegno, che ognuno nutri-

va per l'acquisto della Dogana; perciò si venne ad una aperta ostinata guerra, continuata fino a' primi giorni del mese di Maggio del seguente anno 1503., quando inaspettatamente finì, colla celebre rotta, data a' Francesi nelle vicinanze della Terra di Cirignola, posta quasi nel centro delle stabilite Locazioni. Fra quelle inquietudini non poteano certamente i Pastori continuare la solita trasfrazione delle greggi ne' designati pascoli, per non restare esposti agl'inevitabili danni della licenza militare: non si sa però quale allora fosse lo stato, e la rendita della Dogana, governata da *Lodovico di Afflitto*: solamente nelle Grazie, domandate al Gran Capitano *CONSALVO*, si veggono rinovate le premure pel pagamento del prezzo degli erbaggi, goduti delle greggi concorse; perchè si facesse a' particolari padroni, nella maniera osservata ne' felici tempi di *ALFONSO*, e di *FERDINANDO I.* d' Aragona.

§. 2. La vigilanza, ed accortezza di *CONSALVO*, ridusse fra poco tutto il Regno sotto il dominio della Spagna; onde cessate le persecuzioni della Guerra, cominciarono a risorgere le Industrie della Dogana; ma siccome la maggior parte dello stabilito prezzo degli erbaggi uniti, spettava a' luoghi Pii, e a' ricchi particolari di Napoli, così i Deputati spediti in Segovia nell'anno 1505., nelle Grazie, che domandarono al Monarca *FERDINANDO IL CATTOLICO*, fecero particolare premura, così perchè i prezzi restassero fissati, alla ragione stabilita dal Savio *ALFONSO I.*; come anche perchè il pagamento si facesse dal Doganiere da' primi prodotti della fida, ed in preferenza del Fisco. La domanda fu allora secondata; anzi avendo nel seguente anno lo stesso *MONARCA* felicitato questo Regno, colla sua Reale presenza, confermò la stessa Grazia, nel parlamento generale, celebrato in Napoli, in Gennajo dell'anno 1507., in cui fu rinovata la prima premura. Per la immatura morte dell'Arciduca d' Austria *FILIPPO*, genero dello stesso *FERDINANDO*, fu questi obbligato a sollecitare il ritorno in Ispagna, in compagnia del gran Capitano *CONSALVO*: lasciò al governo del Regno il Conte di Ripacorsa *D. GIOVANNI D'ARA-*

d' ARAGONA: questo savio Ministro volle fra le dolcezze della pace, prendere minuto conto dello stato della Dogana: fu informato delle molte occupazioni degli antichi pascoli, e degli altri gravi pregiudizj, inferiti a' Pastori, e non solo elìgè, colla piena intelligenza dello stesso Monarca, *Annibale di Capua* per Doganiere; ma benanche diede l'incarico al Presidente *Antonello di Stefano* di passare in Puglia, per la reintegrazione de' territorj occupati.

§. 3. Questo accorto Ministro, nell'anno 1508., volle esaminare il fisico stato della Dogana, visitando, colla direzione degli uomini più esperti, tutte le stabilite Locazioni, e Poste; ma siccome fece reintegrare per uso di pascolo molte Mezzane, e territorj, occupati cogli eccessi della coltura; così per frenare gli abusi introdotti da' minori Ufficiali della Dogana, stabilì, che le licenze per fare le maggesi non potessero concedersi prima del giorno diecisette di Gennajo; e che per osservanza delle Grazie di *FERRANTE I.* la femina si dovesse fare nella distanza almeno di un miglio dalla parte anteriore delle Mandre, o siano Poste, destinate al ricovero delle Pecore; e di cinquecento passi nelle parti de' lati, e di dietro; affinchè il pascolo fosse più libero. Fece poi procedere dagli stessi periti alla liquidazione del numero delle Pecore, che, fra il tempo fertile, e l'infertile, mantenere si poteano negli erbaggi di ciascuna Locazione, e si trovò, che quelle erano sufficienti al mantenimento di Pecore *novecento quarantatre mila, e cinquecento*, senza bisogno degli altri straordinarj Ristori. Fu allora frenato l'arbitrio del Doganiere, per la elezione de' Cavallari; giacchè fu riserbata al Vicerè, fissandosi a ventiquattro il loro numero; si distinsero col nome di Ufficiali ordinarj, e si tassò la loro provizione per annui ducati quarantacinque. Queste disposizioni del Presidente di *Stefano*, diedero motivo a' Baroni, ed alle Comunità del Regno di domandare allo stesso Vicerè *CONTE DI RIPACORSA* la piena libertà di vendere a qualunque possessore di animali gli erbaggi straordinarj, senza poter ricevere impedimento da' Ministri della Dogana. Per ottenere questa importante Grazia scelsero l'occasione del parlamento